

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE - PONTI SOSPESI E RELATIVI ARGANI

INAIL

Istruzioni per la prima verifica periodica
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

2020

COLLANA **RICERCHE**



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE - PONTI SOSPESI E RELATIVI ARGANI

INAIL

Istruzioni per la prima verifica periodica
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

2020

Pubblicazione realizzata da

Inail

Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

Autori

Francesco Amaro¹, Alessandra Ferraro², Maria Nice Tini³, Laura Tomassini²

¹ Inail, Unità operativa territoriale di Palermo

² Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

³ Inail, Unità operativa territoriale di Terni

per informazioni

Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma
dit@inail.it
www.inail.it

© 2020 Inail

ISBN 978-88-7484-663-4

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

Premessa

L'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'Inail è preposto alla gestione della prima di tali verifiche sia direttamente, attraverso le Unità Operative Territoriali che operano sull'intero territorio nazionale, che avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati.

In tale contesto, considerato il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica per uniformare il comportamento delle proprie Unità Operative Territoriali.

Nello specifico, il presente elaborato descrive in dettaglio i ponti sospesi e relativi organi illustrandone le principali caratteristiche costruttive per poi trattare, in modo approfondito, l'attività tecnica di prima verifica periodica nonché la compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e del verbale di prima verifica.

Le istruzioni elaborate non sono un riferimento vincolante, ma uno schema per procedere in modo omogeneo in ambito nazionale nell'approccio alla prima verifica periodica.

Saranno così definite le modalità per la conduzione delle prove e dei riscontri che potranno essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (operatori dei soggetti abilitati e di Asl/Arpa), anche al fine di garantire all'utenza indicazioni e comportamenti omogenei.

Carlo De Petris
*Direttore del Dipartimento innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti,
prodotti e insediamenti antropici*

*La riproduzione di stralci di norme UNI (UNI EN 1808) è stata autorizzata da UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione. L'unica versione che fa fede è quella originale reperibile in versione integrale presso l'UNI, email: **diffusione@uni.com**, sito www.uni.com.*

Indice

1. Introduzione	7
2. Comunicazione di messa in servizio e immatricolazione di ponti sospesi e relativi argani	11
3. Richiesta di prima verifica periodica	12
4. Campo d'applicazione	13
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo	14
4.2 Scheda tecnica ponti sospesi e relativi argani	34
4.3 Verbale di prima verifica periodica ponti sospesi e relativi argani	44
Appendice - Liste di controllo	57
Appendice - Documentazione	62
Appendice - Tabelle di regime di collaudo e verifica ante d.m. 11 aprile 2011	89

1. Introduzione

L'allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i. individua tutte le attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica periodica. Fra le diverse attrezzature sono indicati anche i ponti sospesi e relativi argani. La verifica periodica dei ponti sospesi e relativi argani ad azionamento motorizzato o manuale deve essere effettuata con cadenza biennale.

Tabella 1 - Estratto Allegato VII d.lgs. 81/08 e s.m.i. - Verifiche di attrezzature

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale

Il d.m. 11 aprile 2011, oltre a stabilire le modalità di effettuazione di tali verifiche, prevede che il datore di lavoro che possiede un ponte sospeso e relativi argani provveda a:

- dare immediata comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'Inail, anche al fine della sua immatricolazione;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche nel rispetto della periodicità suddetta.

È possibile adempiere a tali obblighi attraverso il servizio telematico CIVA (Certificazione, Verifica, Impianti ed Apparecchi) disponibile sul sito Inail.

È opportuno precisare che, prima dell'entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (vedasi Appendice - Tabelle di regime di collaudo e verifica ante d.m. 11 aprile 2011) i ponti sospesi e relativi argani erano soggetti ad un regime di collaudo e verifica annuale previgente ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547¹ "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", successivamente attuato con il d.m. 12 settembre 1959 "Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Inoltre, il d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164² "Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni", al capo VI artt. 39-50 "Ponteggi mobili", oltre a prescri-

1 Abrogato con il d.lgs. 81/08 art. 304 lettera a).

2 Abrogato con il d.lgs. 81/08 art. 304 lettera a).

vere delle caratteristiche costruttive per i ponti sospesi utilizzati nei lavori di costruzione, richiedeva il collaudo e la verifica biennale dei relativi argani (rif. art. 50) nonché il collaudo e le visite periodiche delle attrezzature per costruzioni (art.80), ivi compresi i ponti sospesi. Il d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164 era applicabile ai ponteggi movibili, sia motorizzati che ad azionamento manuale, impiegati in attività quali l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee.

Il d.m. 12 settembre 1959 ha stabilito successivamente, in attuazione anche dei sopracitati artt. 50 e 80 del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164, le modalità di collaudo e verifiche periodiche, nonché il modello dei relativi libretti, prevedendone due distinti:

- il modello F, per ponti sospesi muniti di argano oggetto di collaudo e verifiche annuali ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547;
- il modello G, per argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni oggetto di collaudo e verifiche annuali ai sensi degli artt. 50 e 80 del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164.

Il collaudo, previsto dal d.m. 12 settembre 1959, era inizialmente eseguito dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (Enpi) e, successivamente dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (Ispesl).

In seguito, il d.m. 4 marzo 1982, riguardante il "Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati" impiegati nel settore delle costruzioni e realizzati in deroga alle norme di cui agli artt. 39 e seguenti del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164, ha introdotto³ alcune prescrizioni riguardanti le caratteristiche dell'opera (edificio o costruzione) destinata alla loro installazione ed ha ampliato le prescrizioni in parte già contenute nel d.p.r. suddetto, tenendo conto dell'evoluzione dello stato dell'arte intervenuto (soprattutto per quanto riguarda l'inserimento di alcuni dispositivi quali l'anemometro, il dispositivo paracadute etc.). Inoltre, il decreto ministeriale in oggetto stabiliva, come specificato anche nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 21 giugno 1982, n. 30, un regime di collaudo e verifica biennali, affidati alle Direzioni Provinciali del Lavoro. La richiesta di collaudo doveva essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora l'organo pubblico non avesse provveduto entro 40 giorni all'esecuzione dello stesso, l'apparecchio poteva essere ugualmente messo in servizio, previa effettuazione del collaudo da parte di un ingegnere o di un architetto abilitati.

In relazione a quanto sopra e ai punti 10.A.2 e 10.A.3 della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 agosto 2012, n. 23, per i ponti sospesi e relativi argani si possono riscontrare le casistiche di seguito dettagliate.

³ In allegato A "Specifiche tecniche per la costruzione, l'impiego, il collaudo e le verifiche dei ponteggi sospesi motorizzati".

Un ponte sospeso e relativi argani non marcato CE, se già omologato dall'IspeSl, ovvero dall'Enpi (secondo quanto previsto dall'art. 25 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 dagli artt. 50 e 80 del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164) oppure collaudato dalle Direzioni Provinciali del Lavoro o da ingegnere o architetto abilitato (secondo quanto previsto dal d.m. 4 marzo 1982) non rientra nel regime di prima verifica periodica Inail, ma in quello delle verifiche successive⁴, altrimenti, se ancora da sottoporre a collaudo, e supposto che non abbia subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimane soggetto al previgente regime di collaudo da effettuarsi dopo l'attribuzione della matricola da parte di Inail⁵. Completato l'iter di collaudo, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Si ricorda inoltre che con il recepimento della direttiva macchine e dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 459/96⁶, con riferimento a quanto previsto all'art. 11 comma 3, i ponti sospesi e relativi argani già soggetti alla disciplina del d.m. 12 settembre 1959, dotati di dichiarazione CE conformità, dovevano essere denunciati all'IspeSl territorialmente competente.

I ponti sospesi e relativi argani, con marcatura CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012), a verifiche periodiche da parte di Asl/Arpa pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall'IspeSl, come previsto dalle procedure di cui alla circolare Ministero dell'industria, del commercio ed artigianato n. 162054 del 1997, rimangono nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o tecnico abilitato avesse già provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (ovvero il 23 maggio 2012) ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla circolare del M.L.P.S. n. 9 del 12 gennaio 2001, sarà sottoposto alle verifiche periodiche successive alla prima secondo le scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Altresì, un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o il tecnico abilitato non

4 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

5 Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 5 marzo 2013.

6 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

avesse provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto, sarà sottoposto alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dallo stesso decreto ministeriale.

Infine, i ponti sospesi e relativi argani marcati CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, a verifiche periodiche nel regime previgente devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

2. Comunicazione di messa in servizio e immatricolazione di ponti sospesi e relativi argani

La comunicazione di messa in servizio di un ponte sospeso e relativi argani deve essere presentata all'Inail utilizzando il servizio telematico CIVA disponibile sul sito Inail.

Sempre sul portale è consultabile la documentazione (moduli e documenti utili) di supporto per l'utilizzo del servizio telematico (manuale utente e FAQ di carattere generale).

Dopo aver effettuato l'accesso al sito attraverso le credenziali Inail di cui si è già in possesso o ricevute a seguito di apposita registrazione, scelta la tipologia di impianto (sollevamento nel caso dei ponti sospesi e relativi argani) si procede alla selezione della prestazione - immatricolazione.

Successivamente si seleziona l'attrezzatura di interesse fra "ponte sospeso leggero" (se sono presenti due argani, uno per ciascun lato della piattaforma) e "ponte sospeso pesante" (se sono presenti quattro argani, due per ciascun lato della piattaforma) e si inseriscono i dati richiesti dal CIVA.

Si evidenzia che tutte le pratiche presentate su CIVA richiedono di allegare alcuni documenti tra cui copia della dichiarazione CE di conformità, onde consentire una corretta identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

A completamento della procedura, previa validazione della pratica, verrà comunicata l'assegnazione della matricola Inail all'attrezzatura.

Per le macchine già immatricolate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del d.m. 4 marzo 1982 è necessario procedere alla richiesta di nuova immatricolazione.

3. Richiesta di prima verifica periodica

Il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità alla periodicità stabilita dall'allegato VII al medesimo decreto, dovrà farne richiesta all'Inail utilizzando il servizio telematico CIVA (Certificazione e Verifica, Impianti e Apparecchi) disponibile sul sito Inail.

Le periodicità indicate nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresentano il termine ultimo entro il quale l'attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica per cui è possibile, per il datore di lavoro, ove lo ritenga necessario, anticipare tale scadenza, ovviamente previa ricezione del numero di matricola Inail. In assenza dell'effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l'attrezzatura non potrà essere utilizzata.

Per richiedere una prima verifica periodica occorre specificare la matricola del ponte sospeso e relativi argani e indicare, negli appositi campi, il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica e il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.m. 11 aprile 2011, del quale Inail si avvale qualora non sia in grado di provvedere con propri verificatori.

L'Inail provvede ad eseguire la prima verifica periodica nel termine di quarantacinque giorni dalla data di richiesta, mediante i propri verificatori oppure delegando la Asl/Arpa, laddove siano stati stipulati accordi, oppure affidando il servizio al soggetto abilitato (iscritto nell'elenco costituito presso la sede Inail territorialmente competente), indicato dal datore di lavoro nella richiesta di prima verifica periodica. Il computo dei 45 giorni entro i quali l'Inail può intervenire, decorre dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2012, n. 11.

Una volta decorso il termine dei quarantacinque giorni senza che l'Inail abbia eseguito la prima verifica periodica, mediante i propri verificatori o avvalendosi di un soggetto abilitato iscritto negli elenchi regionali, il datore di lavoro può rivolgersi, a propria scelta, ad un soggetto abilitato iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del d.m. 11 aprile 2011 e abilitato nella regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica.

4. Campo di applicazione

Per ponti sospesi e relativi argani sono da intendersi piattaforme (o ponti o navicelle), di qualunque forma geometrica, sollevate da argani a motore o a mano, mediante organi flessibili, destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti il lavoro da eseguire. Gli argani possono essere a tamburo o a puleggia di frizione. I ponti sospesi e relativi argani sono macchine che trovano, sin dal 1999, come riferimento dello stato dell'arte, le diverse edizioni della norma EN 1808⁷ in cui sono denominati *Suspended Access Equipment (SAE)* ovvero piattaforme sospese a livello variabile e classificati in:

- ponti sospesi installati in maniera permanente ovvero *Building Maintenance Unit (BMU)* e
- ponti sospesi installati in maniera temporanea ovvero *Temporary Suspended Access Equipment (TSAE)*.

Le BMU sono ponti sospesi installati in permanenza in un edificio o in altra struttura permanente e destinati ad essere utilizzati per operazioni di routine quali l'ispezione, la pulizia e la manutenzione.

Altresì gli TSAE sono ponti sospesi installati temporaneamente per l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione (ad es. posa in opera di rivestimenti, pitturazione, riparazioni) di edifici, ponti, ciminiere e altre strutture o impianti. I sistemi ibridi, costituiti da uno TSAE collegato ad una struttura di sospensione installata permanentemente, sono stati trattati nell'ultima stesura della norma e risultano configurazioni impiantistiche sempre più ricorrenti. Gli TSAE sono frequentemente macchine multiconfigurazione e, tra le possibili configurazioni, si possono annoverare le piattaforme a più pianali uno sovrapposto all'altro, le piattaforme inclinate, le piattaforme a sbalzo, le piattaforme a punto di sospensione singolo, doppio o multiplo, etc...

Sia le BMU che le TSAE e i sistemi ibridi sono oggetto di verifica periodica e quindi trattate nel presente documento. Essi sono costituiti principalmente da una struttura di sospensione che può essere costituita da travi di sospensione, gruette,

⁷ EN 1808:1999 Requisiti di sicurezza per piattaforme sospese a livelli variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Prove.

EN 1808:1999+A1:2010 Requisiti di sicurezza per piattaforme sospese a livelli variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Prove.

EN 1808:2015 Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Esami e prove.

morse da parapetto o altro e talvolta possono avere un carro di traslazione. Sulla struttura di sospensione si trovano i punti di sospensione per l'aggancio delle funi che movimentano la piattaforma attraverso argani installati in sommità o in piattaforma (cosiddetti argani di bordo).

4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo

I ponti sospesi e relativi argani, sia motorizzati sia manuali, ricadono nel campo di applicazione della Direttiva macchine sin dalla sua prima entrata in vigore. Trattandosi di attrezzature che si installano su edifici/strutture, il fabbricante è responsabile della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute pertinenti e tiene conto, nella propria valutazione dei rischi, di tutti i rischi derivanti dalla macchina, inclusi quelli relativi all'installazione della macchina su un edificio o su una struttura. Le istruzioni per l'uso conterranno le specifiche necessarie per detto/a edificio/struttura (in particolare la resistenza al carico) e dettagliate indicazioni per l'installazione; colui che installa la macchina dovrà attenersi a queste indicazioni.

I ponti sospesi e relativi argani con pericolo di caduta verticale superiore a tre metri rientrano tra le macchine riportate nell'allegato IV della "direttiva macchine". In tali casi, costruire la macchina in conformità alla norma armonizzata specifica (norma di tipo C), se esiste e se copre tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, dal momento in cui è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, permette al fabbricante di seguire procedure di valutazione di conformità semplificate codificate nella stessa "direttiva macchine". In caso contrario le procedure previste sono comunque finalizzate a garantire il rispetto dei pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute riportati nell'allegato I della medesima direttiva. L'adozione di una norma armonizzata, quindi, anche nel caso di macchine comprese in allegato IV (ponti sospesi e relativi argani), seppure dia presunzione di conformità, ha carattere volontario.

Essa fornisce un'indicazione dello stato dell'arte, determinando il livello di sicurezza minimo richiesto per quella tipologia di macchine al momento della costruzione.

La norma specifica per i ponti sospesi e relativi argani, così come definiti nel campo di applicazione, è la EN 1808 - "Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Esami e prove"; la tabella sottostante dettaglia la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle varie versioni della norma.

Norma EN	Data pubblicazione in GUUE	Recepimento UNI	Cessazione validità
EN 1808:1999	05/11/1999	UNI EN 1808:2002	13/05/2016
EN 1808:1999 +A1:2010	20/10/2010	UNI EN 1808:2010	
EN 1808:2015	13/05/2016	UNI EN 1808:2015	in vigore

Al solo fine di rappresentare l'evoluzione dello stato dell'arte senza voler indicare soluzioni obbligatorie, si riporta, di seguito, una panoramica delle definizioni e delle soluzioni suggerite per alcuni elementi salienti e per alcuni dispositivi di sicurezza dei ponti sospesi e relativi argani nelle varie versioni della norma EN 1808.

Scopo e campo di applicazione	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>1. Scopo e campo di applicazione</p> <p>1.1. Applicabilità</p> <p>La presente norma specifica i requisiti di sicurezza per le Piattaforme Sospese a livello variabile (SAE)</p> <p>Essa si applica sia agli impianti di tipo permanente, sia a quelli di tipo temporaneo, che possono essere ad azionamento motorizzato o manuale (...).</p>	<p>1. Scopo e campo di applicazione</p> <p>1.1. Applicabilità</p> <p>La presente norma specifica i requisiti di sicurezza, metodi di prova, marcatura e informazioni che devono essere fornite dal fabbricante/fornitore per le Piattaforme sospese a livello variabile (SAE). Essa si applica sia agli impianti di tipo permanente, sia a quelli di tipo temporaneo, che possono essere ad azionamento motorizzato o manuale (...).</p> <p>I requisiti della presente norma includono rotaie, binari e altri sistemi di sostegno dai quali dipendono le SAE per l'integrità e la sicurezza e prendono in considerazione tutti i carichi associati e gli ancoraggi alla struttura dell'edificio. (...)</p>

La norma nella sua ultima stesura specifica che i requisiti di sicurezza trattati includono i sistemi di supporto del ponte sospeso, sistemi questi da cui dipende l'integrità della macchina ed il suo utilizzo in sicurezza. Tutti questi elementi sono di massima importanza ai fini di un'installazione e quindi di un utilizzo in sicurezza di queste macchine e devono essere presi in considerazione in sede di prima verifica periodica.

Definizione di BMU, TSAE e sistemi ibridi	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>3.1 Unità di manutenzione permanente (BMU): Le BMU sono SAE installate in permanenza e operanti su uno specifico edificio o struttura edile. Le BMU consistono di una piattaforma, sospesa per mezzo di un elemento di sospensione che generalmente è costituito da un carro contenente l'(gli) argano(i) di sollevamento; il carro può scorrere su un sistema di rotaie o su una idonea superficie piana, quale per esempio una pista in cemento. Una monorotaia con carrelli di traslazione o altri elementi di sospensione, per esempio travi a bandiera, fissate all'edificio e per mezzo delle quali una piattaforma può essere sospesa, sono da considerarsi come parti di una BMU.</p> <p>Nota 1: una BMU è solitamente utilizzata da operatori per lavori di ispezione, pulizia e manutenzione su un edificio dove in genere può verificarsi pubblico passaggio al di sotto della piattaforma sospesa.</p>	<p>3.1 Unità di manutenzione permanente; BMU: Le BMU sono SAE installate in permanenza e operanti su uno specifico edificio o struttura edile e destinate ad essere utilizzate per l'ispezione pianificata ordinaria, la pulizia e manutenzione dello specifico edificio e dove il pubblico generico potrebbe dover aver accesso sotto la piattaforma sospesa in esercizio.</p> <p>Nota 1: Le BMU possono consistere di una piattaforma, sospesa per mezzo di un elemento di sospensione che generalmente è costituito da un carro contenente l'(gli) argano(i) di sollevamento; il carro può scorrere su un sistema di rotaie o su una idonea superficie piana, quale per esempio una pista in cemento.</p> <p>Nota 2: Le monorotaie con carrelli di traslazione o altri elementi di sospensione, (per esempio travi a bandiera), fissate all'edificio e per mezzo delle quali una piattaforma può essere sospesa, sono da considerarsi come parti di una BMU e dovrebbero essere utilizzate solamente in combinazione alle piattaforme sospese conformi ai requisiti della presente norma.</p>
<p>3.2 Piattaforme sospese temporanee (TSP) Una TSP consiste in una SAE installata temporaneamente su un edificio o struttura per compiti di natura specifica. Una TSP è composta da una piattaforma ed un ele-</p>	<p>3.2 Apparecchiature di accesso sospese temporanee; TSAE: Sistemi SAE che sono temporaneamente installati su un edificio o struttura per eseguire specifiche attività di costruzione in un cantiere di lavoro.</p>

Definizione di BMU, TSAE e sistemi ibridi	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>mento/i di sospensione, che vengono assemblati prima dell'inizio dei lavori. Al termine del lavoro di loro competenza, le TSP devono venire smontate e rimosse dal luogo di lavoro.</p> <p>Nota: Una TSP è solitamente utilizzata da operatori per lavori di costruzione, rivestimento, verniciatura, manutenzione e restauro di edifici, ponti, ciminiere ed altre opere civili.</p>	<p>Esempio: Cantieri di lavoro includono, rivestimento, verniciatura, manutenzione, riparazione e restauro di edifici, ponti, ciminiere e altre opere edili.</p> <p>Nota 1: Le TSAE possono essere composte da una piattaforma TSP e un elemento di sospensione che vengono assemblati in sito prima dell'inizio dei lavori. Al termine del lavoro di propria competenza, le TSAE devono essere smontate e rimosse dal luogo di lavoro e possono essere riutilizzate altrove.</p> <p>Nota 2: Quando un TSP è collegato a un sistema di sospensione permanentemente installato (per esempio carro di sommità o sistema monorotaia) tali installazioni sono considerate sistemi ibridi e si applicano i relativi punti del presente documento (vedere 12.6)</p> <p>12.6 Sistemi ibridi Quando una TSP è sospesa da un sistema di sospensione permanente, è responsabilità del fornitore della TSP garantire che il carico totale sospeso (TSL), imposto dalla TSP sul sistema di sospensione non superi il valore WLL del sistema.</p>

L'ultima stesura della norma contempla una nuova casistica, peraltro frequentemente riscontrata: ponti sospesi temporanei che utilizzano sistemi di sospensione fissati permanentemente all'opera servita che sono definiti "sistemi ibridi". Nel caso specifico dei sistemi ibridi, la possibilità di adottare questi sistemi di sospen-

sione già presenti nell'edificio/struttura e quindi non forniti/realizzati dal fabbricante della macchina deve essere contemplata nelle istruzioni per l'uso del fabbricante del ponte sospeso e devono essere forniti i requisiti necessari alla valutazione della loro compatibilità con la TSP. La dichiarazione CE di conformità della TSP in questo caso riguarderà la macchina così come immessa sul mercato/messa in servizio (ovvero costituita da piattaforma, argani e funi di sospensione) e il fabbricante della stessa fornirà le specifiche per la struttura (interfaccia) e le istruzioni di installazione.

Altre definizioni	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>3.7.3 Fune di sospensione: Fune di acciaio caricata permanentemente dal carico sospeso.</p> <p>3.7.4 Fune secondaria: Fune di acciaio non caricata in condizioni normali, ma agganciata alla struttura di sospensione e associata ad un dispositivo anticaduta.</p> <p>3.7.5 Sistema di sospensione singolo: è composto da due funi di acciaio agganciate a un punto di sospensione; una delle funi è portante, mentre l'altra è secondaria.</p> <p>3.7.6 Sistema di sospensione doppio: è composto da due funi di acciaio agganciate a un punto di sospensione; ognuna delle due funi sostiene parte del carico sospeso.</p> <p>3.5.2 Sistema di vincolo della piattaforma: sistema che vincola la piattaforma sospesa alle guide o ad altri elementi di ancoraggio continui ricavati nella facciata dell'edificio, il cui scopo è di limitare i movimenti laterali della piattaforma sospesa dovuti al vento.</p> <p>3.5.3 Sistema di vincolo delle funi di sospensione: serie verticale di agganci ad edifici, ognuno dotato di una fune di tratte-</p>	<p>3.7.3 Fune di sospensione: Fune di acciaio attiva che sostiene il carico sospeso.</p> <p>3.7.4 Fune secondaria: Fune di acciaio che non sostiene il carico sospeso ma installata per lavorare in combinazione ad un dispositivo anticaduta.</p> <p>3.7.5 Sistema di sospensione a singola fune attiva: due funi di acciaio agganciate a un punto di sospensione; una delle funi è portante, mentre l'altra è secondaria.</p> <p>3.7.6 Sistema di sospensione a doppia fune attiva: due funi di acciaio agganciate a un punto di sospensione e che condividono il carico sospeso.</p> <p>3.5.2 Sistema di vincolo della piattaforma: sistema che vincola la piattaforma sospesa alle guide o ad altri mezzi di ancoraggio sulla facciata dell'edificio, il cui scopo è di limitare, mentre è in utilizzo, i movimenti laterali della piattaforma sospesa dovuti al vento.</p> <p>3.5.3 Sistema di vincolo delle funi di sospensione: serie verticale di punti di attacco sull'edificio al quale sono collegate</p>

Altre definizioni	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>nuta e di un anello, quest'ultimo collegato alla fune di sospensione in discesa e rimosso durante la salita.</p> <p>3.5.4 Punto di ancoraggio: elemento(i) della piattaforma o del sedile al(i) quale(i) vengono agganciati: l'(gli) argano(i) oppure la(e) fune(i) di sospensione e il(i) dispositivo(i) anticaduta o la(e) fune(i) di secondaria(e).</p> <p>3.8.10 Struttura di sospensione ancorata meccanicamente: struttura la cui stabilità è garantita da un aggancio meccanico</p> <p>3.8.11 Struttura di sospensione statica: struttura che è posizionata e fissata prima di sospendere una piattaforma.</p> <p>3.8 Struttura di sospensione</p> <p>3.8.1 Struttura di sospensione: la parte dell'attrezzatura a cui è sospesa la piattaforma (con esclusione delle vie di corsa)</p> <p>3.8.3 Punto di sospensione: parte specifica della struttura di sospensione, destinata all'aggancio delle funi portanti e secondarie, oppure di pulegge di deviazione, oppure degli argani.</p> <p>3.4.8 Dispositivo secondario: dispositivo il cui compito è quello di arrestare la discesa della piattaforma in condizioni di emergenza, per esempio a causa della rottura di una fune portante o per cedimento di un argano</p> <p>3.4.8.1 Dispositivo anticaduta: dispositivo</p>	<p>delle funi di trattenuta, per guidare le funi di sospensione di una piattaforma sospesa durante la discesa e rimosse durante la salita.</p> <p>3.5.4 Punto di collegamento: punto della piattaforma o del sedile per l'aggancio della fune di sollevamento o del (i) dispositivo(i) anticaduta.</p> <p>3.8.11 Struttura di sospensione ancorata meccanicamente: struttura di sospensione la cui stabilità è garantita da ancoraggi meccanici fissati alla struttura dell'edificio.</p> <p>3.8.12 Struttura di sospensione statica: struttura assemblata e posizionata prima che una piattaforma sia sospesa da essa.</p> <p>3.8 Sistema di sospensione e vie di scorrimento</p> <p>3.8.1 Elemento di sospensione: parte della SAE da cui è sospesa una piattaforma Nota 1: sono escluse le vie di scorrimento</p> <p>3.8.3 Punto di sospensione: posizione progettata e fornita su una struttura di sospensione, per l'aggancio indipendente delle funi, delle pulegge di rinvio, oppure degli argani.</p> <p>3.4.8 Dispositivo secondario: dispositivo il cui compito è quello di arrestare la discesa della piattaforma in condizioni di emergenza. Esempio: per esempio rottura di una fune portante o per cedimento di un argano</p> <p>3.4.8.1 Dispositivo anticaduta: dispositivo</p>

Altre definizioni	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>che agisce direttamente su una fune secondaria e che arresta automaticamente la caduta, trattenendo la piattaforma.</p> <p>3.4.8.2 Freno secondario: freno che agisce direttamente sul tamburo, sulla puleggia di frizione o sull'albero di trasmissione principale, allo scopo di arrestare la discesa della piattaforma.</p>	<p>che agisce direttamente su una fune secondaria e che arresta automaticamente la caduta, trattenendo la piattaforma in una posizione stazionaria.</p> <p>3.4.8.2 Freno secondario: freno che agisce direttamente sul tamburo, sulla puleggia di frizione o sull'albero di trasmissione principale, allo scopo di arrestare la discesa della piattaforma.</p>

Piattaforma	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>7. Piattaforma sospesa 7.1 Requisiti della piattaforma Le dimensioni devono essere adeguate al numero di persone ammesso sulla piattaforma, e consentire l'imbargo di piccoli attrezzi e materiali. La profondità minima della piattaforma non deve essere minore di 0,5 m. La superficie utile per persona non deve essere minore di 0,25 m².</p>	<p>7. Piattaforme sospese 7.1 Requisiti per la piattaforma Le dimensioni devono essere sufficienti per il numero di persone ammesse sulla piattaforma con i propri attrezzi e materiali. Come regola generale la larghezza interna minima della piattaforma ignorando eventuali quadri e pannelli di controllo non dovrebbe essere minore di 500 mm. La superficie di lavoro deve essere di almeno 0,25 m² per persona.</p>
	<p>7.1.5 Quando vi è un elevato rischio di caduta oggetti sulla piattaforma e pericolo per le persone, essa deve essere dotata di un tetto o di altri mezzi di protezione.</p>
	<p>7.1.6 Quando una specifica valutazione dei rischi indica che vi è la necessità di DPI, per esempio su una BMU che ha un sistema di argano di sommità e la piattaforma è abbassata manualmente (in</p>

Piattaforma	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
	<p>una situazione di emergenza) la piattaforma potrebbe poggiare su una sporgenza o ostruzione e potrebbe diventare instabile e inclinarsi.</p> <p>Un punto di vincolo/arresto caduta, in conformità alla EN 795⁸, deve essere fornito sulla piattaforma o al punto di sospensione. Tuttavia, se non è possibile fissare il punto di vincolo/arresto caduta come indicato sopra, un punto di ancoraggio per il sistema di vincolo/arresto caduta dovrebbe essere fissato alla struttura dell'edificio.</p> <p>Informazioni precise sul sistema di vincolo della piattaforma e sul suo utilizzo dovrebbero essere incluse nel manuale e nelle avvertenze della piattaforma stessa.</p>
<p>7.1.4. L'intero perimetro della piattaforma deve essere dotato di parapetti superiori ed intermedi e fascia parapiede. Il parapetto superiore deve distare meno di 1000 mm dal pianale, misurati sulla faccia superiore dei parapetti. La distanza tra i parapetti intermedia e gli altri parapetti, oppure la fascia parapiede, non deve superare i 500mm.</p> <p>7.1.5 La fascia parapiede si deve estendere almeno per 150mm al di sopra del pianale della piattaforma.</p>	<p>7.1.4. L'intero perimetro della piattaforma deve essere dotato di parapetti, correnti intermedi e fasce parapiede. L'altezza fino alla parte superiore del corrente non deve essere minore di 1,0 m se misurata dalla parte superiore del parapetto al piano di calpestio della piattaforma. La distanza verticale libera tra corrente intermedio e parapetto o parapiede non deve eccedere 500 mm. Se la piattaforma è rivestita i correnti intermedi non sono richiesti. Per le TSP, le fasce parapiede non devono coprire meno di 150 mm al di sopra del piano di calpestio della piattaforma. Le fasce parapiede non sono richieste se la piattaforma è rivestita. Non ci dovrebbero essere spigoli vivi o bordi taglienti.</p>

8 UNI EN 795:2012 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio.

Piattaforma	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>7.3 Piattaforma di una BMU Le BMU con argano montato sulla piattaforma devono essere provviste di tamburi avvolgicavo per immagazzinare le funi.</p>	<p>7.3 Piattaforme di BMU 7.3.1 Le BMU con argani montati sulla piattaforma devono essere provviste di tamburi avvolgicavo per immagazzinare le funi di sospensione e di sicurezza con protezioni che consentano l'ispezione visiva del loro funzionamento. È da considerare la gestione del cavo di alimentazione mediante un comparto di immagazzinaggio o altro mezzo. (...)</p>
<p>7.3 Piattaforma di una BMU 7.3.2 I lati di una piattaforma di una BMU devono essere completamente chiusi fino all'altezza di 1 m dal pianale. Dovendo utilizzare dei parapetti dotati di aperture, esse non devono consentire il passaggio di una sfera con diametro maggiore di 15 mm.</p>	<p>7.3 Piattaforme di BMU 7.3.2 Tutti i lati di una piattaforma di una BMU devono essere completamente chiusi. Se sono presenti lati costituiti da rete devono essere progettati in modo da impedire il passaggio di una sfera di 15 mm di diametro ad eccezione delle aperture per i piedi. Dove appropriato, le piattaforme devono essere dotate di maniglie e di aperture per i piedi per agevolare l'accesso e l'uscita dalla piattaforma.</p>
<p>7.4 Cancelli di accesso alla piattaforma 7.4.1 Eventuali cancelli di accesso alla piattaforma non si devono aprire all'esterno 7.4.2 I cancelli di accesso alla piattaforma devono essere costruiti in modo da tornare automaticamente in posizione chiusa e bloccata e devono essere interbloccati con la SAE per evitare la manovra di quest'ultimo finché non siano chiusi e bloccati. L'apertura del cancello di accesso deve richiedere un intervento intenzionale.</p>	<p>7.4 Cancelli di accesso alla piattaforma 7.4.1 Cancelli di accesso devono scorrere o aprirsi verso l'interno 7.4.2 I cancelli di accesso devono essere costruiti in modo da tornare automaticamente in posizione chiusa e bloccata o devono essere interbloccati con la SAE per evitare la manovra di quest'ultima finché non siano chiusi e bloccati. L'apertura del cancello di accesso deve avvenire unicamente mediante un intervento intenzionale.</p>

Sistemi di vincolo della piattaforma	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>7.7. Sistemi di vincolo 7.7.1 Generalità</p> <p>Per le BMU che sono installate in luoghi interessati dal vento e quando l'altezza di lavoro sia superiore ai 40 metri allora è necessario prevedere un sistema di vincolo per la piattaforma.</p> <p>Utilizzando questo sistema si deve ridurre al minimo il rischio di movimenti quali ad esempio la traslazione del carro o il movimento telescopico del braccio, prevedendo per esempio degli interblocchi elettrici.</p> <p>Per le TSP con altezza di lavoro maggiore di 40 m e utilizzate in luoghi in cui la velocità del vento supera i 14 m/s, occorre prevedere un adeguato sistema di vincolo laterale.</p>	<p>7.7 Sistemi di vincolo 7.7.1 Generalità</p> <p>Dove la SAE viene utilizzata in luoghi all'aperto interessati dal vento e quando l'altezza di lavoro sopra il livello del suolo determina che la lunghezza della fune di funzionamento sia maggiore di 40 m, si ritiene necessario un sistema di vincolo per la piattaforma o che dovrebbero essere poste limitazioni per il suo utilizzo.</p> <p>Quando i sistemi di vincolo della piattaforma sono in utilizzo qualsiasi movimento del sistema di sospensione o del carro di traslazione deve essere coordinato con il sistema di vincolo, in modo che tutti i movimenti di scorrimento, elevazione, rotazione e estensione del sistema di sospensione siano presi in considerazione nella progettazione e non causino un pericolo per gli occupanti della piattaforma sospesa.</p> <p>Il vincolo della piattaforma può essere normalmente fornito da:</p> <p>a) guide integrate nella facciata; b) sistemi di vincolo della fune di sospensione.</p> <p>Solamente in edifici fino a 60 m di altezza, se non è possibile alcun sistema di vincolo della piattaforma, è essenziale che siano poste severe limitazioni della velocità del vento per cui la particolare SAE può essere utilizzata (...)</p>
	<p>7.7.4 Severe limitazioni sulla velocità del vento ammissibile</p> <p>In edifici fino a 60 m di altezza possono essere applicati limiti operativi sull'utilizzo di un sistema BMU in base alla velocità del vento in determinate circostanze in cui non è installato alcun</p>

Sistemi di vincolo della piattaforma	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
	<p>sistema di vincolo della piattaforma. Questo approccio riduce inevitabilmente il tempo durante il quale una BMU è disponibile per l'utilizzo.</p> <p>In tali casi la velocità del vento dovrebbe essere costantemente misurata e attivare un segnale di avvertimento acustico nella piattaforma se si raggiunge il 95% delle velocità del vento massima di lavoro prestabilita. (...)</p> <p>Dove le BMU sono utilizzate in luoghi all'aperto soggetti all'influenza del vento con altezza di lavoro di oltre 60 metri e lunghezza della fune di lavoro di oltre 20 metri, deve essere utilizzato un sistema di vincolo della piattaforma.</p> <p>Per le TSP con un'altezza di sollevamento maggiore di 40 metri e installate in località dove potrebbero aversi una velocità del vento maggiore di 14 m/s, deve essere fornito un sistema di vincolo della piattaforma o adottati altri mezzi per ridurre i rischi causati da questo pericolo.</p>

Sistemi di vincolo delle funi di sospensione	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
7.7.3.3 la piattaforma si deve fermare automaticamente ad ogni punto di vincolo	<p>7.7.3 Sistemi di vincolo delle funi di sospensione</p> <p>Nelle installazioni BMU, dove sia impiegato il sistema di vincolo delle funi di sospensione, il sistema deve essere progettato in modo da essere conforme alle seguenti condizioni: (...)</p> <p>Quando una piattaforma viene abbassata l'(gli) operatore(i) deve(devono) essere avvertito(i) mediante avvisi visibili e/o acustici di fissare all'edificio a ciascun livello di vincolo i gruppi di vincolo forniti sulla piattaforma. Quando la piattaforma viene sollevata si deve fermare automaticamente ad ogni punto di vincolo. L'(gli) operatore(i) deve(devono) eseguire un'azione che confermi che i gruppi di vincolo sono stati staccati dall'edificio, prima di poter continuare la salita.</p>

Dispositivo anticollisione	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>8.3.9 Dispositivo anticollisione Le SAE devono essere dotate di un dispositivo anticollisione (..) che arresta automaticamente la discesa se la piattaforma urta contro un ostacolo. Questa funzione viene realizzata nei seguenti modi:</p> <p>a) Per le BMU occorre installare un dispositivo anticollisione</p> <p>b) Per le TSP può essere installato un dispositivo che interviene automaticamente in caso di condizione di assenza di carico e/o in caso di inclinazione della piattaforma maggiore di 14°. Questo dispositivo è autosufficiente e non richiede una segnalazione elettrica da impegnarsi nei circuiti di sicurezza del sistema di controllo.</p> <p>Nota: il dispositivo di anticollisione è obbligatorio laddove sia presente il pericolo di aggancio accidentale a strutture sovrastanti.</p>	<p>8.3.9 Rilevamento ostacoli Le SAE devono essere dotate di uno o più dispositivi che arrestano la discesa della piattaforma quando questa incontra un ostacolo. Ciò è ottenuto attraverso:</p> <p>a) Per le BMU si deve utilizzare uno o più dispositivi anticollisione.</p> <p>b) Per le TSP si deve utilizzare un dispositivo che interviene automaticamente in caso di condizione di assenza di carico e/o in caso di inclinazione della piattaforma maggiore di 14° dall'orizzontale e che sia autosufficiente (per esempio non richiede una segnalazione elettrica da impiegarsi nei circuiti di sicurezza del sistema di controllo).</p> <p>Laddove sia presente un potenziale pericolo derivante da struttura sovrastante è richiesto anche un rilevatore di anticollisione posto in alto o altro dispositivo.</p>

Franco delle flange	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>8.4 Argano a tamburo 8.4.1 Sicurezza contro lo scarrucolamento Il tamburo e il suo equipaggiamento subordinato devono essere progettati per garantire che la fune non possa scarrucolare lateralmente, nel caso in cui la fune si allenti</p> <p>8.4.1.3 Il tamburo deve essere dotato di dischi flangiati. Le flange devono avere diametro esterno pari all'ultima spira di cavo (fune completamente avvolta) più 3 volte il diametro della fune.</p>	<p>8.4 Argani a tamburo 8.4.1 Sicurezza contro lo scarrucolamento Il tamburo e il suo equipaggiamento subordinato devono essere progettati per garantire che la fune non possa scarrucolare lateralmente nel caso in cui la fune si allenti.</p> <p>8.4.3 Tamburo dell'argano Un dispositivo deve essere fornito per arrestare l'argano se la fune si avvolge in modo non uniforme. Il(i) tamburo(i) di immagazzinaggio delle funi deve(devono) essere dotato(i) di dischi flangiati. La lunghezza sporgente delle flange sopra lo strato più esterno deve essere almeno 1,5 volte il diametro della fune.</p>

Dispositivi secondari	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>8.9 Dispositivi secondari</p> <p>L'installazione di sistemi di funi di sospensione, unitamente a dispositivi secondari, è necessaria per dotare l'apparecchiatura di un sistema in grado di contrastare efficacemente il pericolo di caduta della piattaforma. Questo requisito può essere conseguito in due modi:</p> <p>a) per ciascun punto di sospensione, una singola fune di sospensione attiva, installata unitamente a un dispositivo anticaduta, capace di sostenere la piattaforma in caso di rottura della fune o dell'argano (catena cinematica);</p> <p>b) per ciascun punto di sospensione, due funi di sospensione attive contemporaneamente: in caso di rottura di una delle due funi, l'altra fune deve essere in grado di sostenere la piattaforma. In caso di rottura della catena cinematica dell'argano, il freno secondario deve essere in grado di arrestare e sostenere la piattaforma.</p>	<p>8.9 Dispositivi secondari</p> <p>8.9.1 Generalità</p> <p>Sistemi di funi di sospensione, unitamente a dispositivi secondari, devono essere installati per dotare l'apparecchiatura di un sistema in grado di contrastare efficacemente il pericolo di caduta della piattaforma. Questo requisito deve essere conseguito in uno dei modi seguenti:</p> <p>a) Un sistema di sospensione, a singola fune attiva installato unitamente a un dispositivo anticaduta capace di sostenere la piattaforma in caso di rottura della fune o dell'argano.</p> <p>b) In caso di rottura di una delle due funi di un sistema di sospensione a doppia fune attiva, l'altra fune deve essere in grado di sostenere la piattaforma. In caso di rottura dell'argano, il freno secondario deve essere in grado di arrestare e sostenere la piattaforma.</p>

Argani	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>8.2 Argani azionati manualmente</p> <p>8.2.1 Generalità</p> <p>8.2.1.1 Un argano manuale deve essere progettato in modo da avere manovella o leva azionata positivamente per operare una salita o una discesa del carico.</p> <p>8.2.1.2 Un argano manuale deve essere progettato in modo da non consentire movimenti incontrollati o discesa. Per movimento incontrollato si intende uno spostamento di più di un quarto di giro di una manovella o angolare di una leva maggiore di 10°.</p>	<p>8.2 Argani azionati manualmente</p> <p>8.2.1 Generalità</p> <p>8.2.1.1 Un argano manuale deve essere dotato di manovella o leva azionata positivamente per operare una salita o una discesa del carico.</p> <p>8.2.1.2 Un argano manuale deve essere progettato in modo da non consentire movimenti incontrollati delle parti che lo compongono, in particolar modo se da questi movimenti viene a prodursi un moto di discesa. Per movimento incontrollato si intende una rotazione non intenzionale della manovella maggiore di 90° e uno spostamento angolare di una leva maggiore di 10°.</p>
<p>8.3 Argani motorizzati</p> <p>8.3.1 Azionamento primario</p> <p>8.3.1.2 Un argano deve essere in grado di sollevare o abbassare un carico pari al 125% del WLL.</p>	<p>8.3 Argani motorizzati</p> <p>8.3.1 Azionamento primario</p> <p>8.3.1.2 Un argano deve essere in grado di sollevare o abbassare un carico almeno pari al 125% del WLL.</p> <p>Se un argano può sollevare un carico maggiore del 250% del proprio WLL senza fermarsi deve essere incorporato un dispositivo di sicurezza aggiuntivo (in aggiunta al dispositivo di sovraccarico), quale un dispositivo di sovraccarico di corrente, un dispositivo di sovraccarico termico o limitatore di coppia.</p>
<p>8.3.4 Discesa manuale</p> <p>8.3.4.1 L'argano deve includere un sistema ad azionamento manuale, che consenta la discesa controllata della piattaforma in caso di mancanza di alimentazione da fonti esterne di energia.</p>	<p>8.3.4 Discesa manuale</p> <p>8.3.4.1 Tutti gli argani devono includere un sistema di azionamento manuale, che consenta la discesa controllata della piattaforma entro un ragionevole periodo di tempo in caso di interruzione di corrente. Il sistema deve essere facilmente accessibile all'(agli) operatore(i) sul tetto o sulla piattaforma.</p>

Argani	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
<p>8.3.4.1.1 il dispositivo di azionamento della discesa manuale deve essere a ritorno automatico ("uomo morto").</p> <p>8.3.4.1.2 Allo scopo di controllare la velocità di discesa, un limitatore centrifugo deve intervenire durante la discesa manuale. La velocità di discesa controllata deve essere inferiore al valore di intervento del dispositivo secondario.</p> <p>8.3.4.2 Il sistema di discesa manuale, nel caso in cui i meccanismi di sollevamento siano installati in sommità e siano costituiti da due o più unità indipendenti, deve garantire che la massima inclinazione della piattaforma non superi i 14°.</p>	<p>8.3.4.2 il dispositivo di azionamento della discesa manuale deve essere ad azione mantenuta e consentire un minimo del 20% della velocità di funzionamento normale dell'argano sotto carico.</p> <p>8.3.4.3 Allo scopo di controllare la velocità di discesa, un limitatore centrifugo può intervenire durante la discesa manuale. La velocità di discesa controllata deve essere minore del valore di intervento del dispositivo secondario. In questi casi, deve essere possibile sottoporre a prova il dispositivo secondario.</p> <p>8.3.4.4 La discesa manuale di un meccanismo di sollevamento di sommità con due azionamenti indipendenti deve essere progettata per assicurare che qualsiasi inclinazione longitudinale della piattaforma sia limitata ad un valore di 14°.</p>

Argano ausiliario	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
	<p>3.4.17 Argano (ausiliario) materiali: argano montato sull'elemento di sospensione o sul carro per sollevare e abbassare altri materiali indipendentemente dalla piattaforma</p> <p>8.12 Argani ausiliari per materiali La maggior parte delle installazioni SAE sono utilizzate solo con le piattaforme sospese. (...) Le SAE possono essere utilizzate anche in combinazione con argani ausiliari per i materiali. (...) Durante la progettazione della SAE da usare in combinazione con un argano materiali ausiliario dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti pericoli aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - movimenti imprevisti della piattaforma e del carico sull'argano materiali da parte delle forze del vento che introducono pericoli di possibile impatto, tranciatura, taglio e schiacciamento; - caduta del carico sulla piattaforma o su persone a terra. <p>I seguenti requisiti sono necessari per tutte le SAE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carico massimo di lavoro argano materiali limitato a 1000 kg; - il gancio di sollevamento dei materiali deve essere chiaramente marcato con il carico di lavoro dell'argano materiali e con un cartello che vieti il sollevamento di persone con l'argano materiali. Anche la piattaforma deve anche essere marcata con il carico di lavoro dell'argano materiali; - le parti interessate dovrebbero determinare i carichi massimi imposti (incluso qualsiasi carico di salita) sulla struttura dell'edificio (vedi introduzione);

Argano ausiliario	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
	<ul style="list-style-type: none"> - un dispositivo di sovraccarico deve essere installato sull'argano materiali impostato per funzionare a non più del 125% del carico di lavoro dell'argano. Il dispositivo di sovraccarico, una volta innescato, deve isolare tutti i movimenti tranne la discesa della piattaforma e/o dell'argano fino a che non è rimosso il sovraccarico; - velocità del vento massima consentita per l'utilizzo dell'argano materiali da determinare in base a 200 N di forza di ritenuta per persona sulla piattaforma; - le verifiche di stabilità e di resistenza della macchina, incluso l'argano per materiali, (...); - quando si attiva un arresto di emergenza l'argano materiali e la piattaforma devono arrestarsi; - il sistema dell'argano materiali deve presentare un dispositivo che consenta la discesa controllata del carico sospeso o il suo spostamento in un luogo sicuro in caso di mancanza di corrente. Tale sistema deve essere accessibile in ogni momento in cui la SAE è in utilizzo. <p>Sono necessari i seguenti requisiti aggiuntivi per BMU con argani installati in sommità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un dispositivo di controllo elettrico di categoria minima 1 in conformità alla EN ISO 13849-2:2010 deve essere installato per impedire che il fondo del carico si sollevi oltre il parapetto della piattaforma. Quando si attiva il dispositivo l'unico movimento permesso è di correggere le posizioni relative della piattaforma o dell'argano materiali. - la velocità massima dell'argano materiali deve essere la stessa della piat-

Argano ausiliario	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
	<p>taforma (cioè max. 0,3 m/s). Se utilizzati insieme, la velocità dell'argano e della piattaforma deve essere approssimativamente la stessa, così da limitare automaticamente il livello relativo a +/- 1 metro.</p> <p>Per le BMU con argani montati sulla piattaforma e tutte le TSP, sono necessari i seguenti requisiti aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando un argano materiali è sospeso da un sistema separato e il carico supplementare è a lato o appena sopra il parapetto della piattaforma, si può utilizzare un sistema di guida per trattene-re il carico in modo che non possa cade-re nella piattaforma, invece del dispositi-vo di comando elettrico descritto sopra.

Marcatura dei contrappesi	
EN 1808:1999 EN 1808:1999 +A1:2010	EN 1808:2015
	<p>9.4.2 Dimensioni fisiche e masse (...)</p> <p>Tutte le masse utilizzate per formare il contrappeso di un sistema di sospensione devono essere di costruzione solida (peso massimo 25 kg) e con la loro massa contrassegnata in modo permanente.</p>

4.2 Scheda tecnica ponti sospesi e relativi argani

La scheda tecnica identifica e descrive l'attrezzatura al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive. Essa costituirà parte integrante della documentazione a corredo dell'attrezzatura di lavoro e permetterà di verificare il mantenimento delle originarie caratteristiche dell'esemplare e di consentire l'individuazione di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle modalità di utilizzo eventualmente sopravvenute. La scheda tecnica conterrà tutte le informazioni utili a "fotografare" l'attrezzatura così come immessa sul mercato dal fabbricante.

Risulta pertanto necessario, nel corso della fase di identificazione dell'attrezzatura, controllare la sua rispondenza ai dati riportati nella documentazione.

Ciò comporterà non solo verificare la rispondenza dei dati indicati su targhetta identificativa con quanto riportato sulla dichiarazione CE di conformità e su registro di controllo (fabbricante, tipo, modello, numero di serie o di fabbrica, anno di costruzione, portata, ecc.), ma anche il confronto di alcuni parametri significativi della macchina sottoposta a prima verifica con le possibili configurazioni rappresentate sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione (p.e. tipologia della struttura di sospensione, del sistema di sospensione, dei sistemi di azionamento, delle funi di sospensione e secondarie, della piattaforma, ecc.).

A tal fine si ricorda che è necessario avere a disposizione le istruzioni in lingua italiana o traduzione in italiano delle istruzioni in lingua originale fornite dal fabbricante a corredo della macchina⁹; in caso contrario (perché non fornita dal fabbricante, smarrita o non disponibile nel luogo di lavoro) il verificatore non potrà procedere all'effettuazione della verifica e, di conseguenza, come previsto dalla circolare n. 11 del M.L.P.S. del 25 maggio 2012, dovrà rilasciare un verbale di sopralluogo a vuoto con chiara indicazione delle cause che hanno determinato la mancata effettuazione della prestazione; saranno così interrotti i termini temporali di cui all'art. 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011 fino a quando non sarà stata prodotta la documentazione mancante.

Recuperata la documentazione richiesta, il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di prima verifica periodica a partire dalla quale decorreranno i termini dei quarantacinque giorni previsti.

Altri casi di interruzione o sospensione dei termini temporali di cui all'art. 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011, sono riportati nella già menzionata circolare. In particolare, si interrompono ove il verificatore non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura

9 La direttiva macchine richiede (allegato I punto 1.7.4) che "Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio". Queste devono essere "Istruzioni Originali" o una "Traduzione delle istruzioni originali", in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali. In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale". Si evidenzia che l'art. 73 c.3 del d.lgs. 81/08 richiede che "Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati".

di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili e adeguatamente documentate. Si sospendono i termini, invece, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione. Il verificatore, in questo caso, dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al completamento della verifica, sospendendo i termini temporali sino alla produzione della documentazione o all'effettuazione delle attività richieste.

Qualora la sospensione/interruzione dei termini temporali venga disposta da un soggetto abilitato incaricato all'effettuazione della prima verifica periodica da Inail, lo stesso soggetto dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

Sulla scheda tecnica dovranno essere riportati i dati reperibili dalle istruzioni per l'uso o da altra documentazione della macchina (p.e. registro di controllo).

Qualora il dato non fosse desumibile dalla documentazione ma si possa facilmente riscontrare sull'esemplare il verificatore potrà riportare nel relativo campo della scheda tecnica quello riscontrato direttamente indicando *"ricavato direttamente sull'attrezzatura"*.

Se invece l'informazione non fosse reperibile sulla documentazione e non risultasse possibile ricavarla sull'esemplare il verificatore dovrà indicare nel relativo campo: *"informazione non disponibile/non reperibile"*.

Qualora il campo della scheda si riferisca ad un dato non pertinente all'attrezzatura oggetto della verifica il verificatore dovrà indicare *"non applicabile"*.

Per la redazione della scheda tecnica dovranno essere adottati i modelli previsti dall'Allegato IV del d.m. 11 aprile 2011 per la specifica tipologia di attrezzatura. È prevista una scheda per i ponteggi sospesi motorizzati. In presenza di ponte sospeso ad azionamento manuale si dovrà provvedere a barrare *"motorizzato"* e scrivere *"ad azionamento manuale"*.

Si riportano, di seguito, un fac-simile della scheda tecnica e, nelle pagine successive, alcune indicazioni relative a ciascuna voce.

UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI
CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI _____

SCHEDA TECNICA PER PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI

PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO

Matricola Inail¹⁰:

<p>Ragione sociale del fabbricante</p>	<p>Indicare la denominazione del fabbricante dell'attrezzatura, rilevabile, ad esempio, dalla marcatura apposta sull'attrezzatura, dalla dichiarazione CE di conformità e dalle istruzioni</p>
<p>Ragione sociale del datore di lavoro</p>	<p>Indicare la denominazione del datore di lavoro che ha inoltrato la comunicazione di messa in servizio e/o la richiesta di prima verifica periodica. Il dato è rilevabile dalla comunicazione di messa in servizio e/o dalla richiesta di prima verifica.</p>
<p>Identificazione del ponteggio sospeso motorizzato</p>	
<p>Tipo</p>	<p>Si intende il nome comune della categoria di attrezzature cui il modello specifico appartiene¹¹ indicato nella dichiarazione CE di conformità e/o nelle istruzioni per l'uso. Se non adottato, indicare "non disponibile" e, se particolarmente evidente e rilevante, specificare una o più caratteristiche che possano contraddistinguere la tipologia di ponte sospeso. <i>Ad esempio BMU, TSAE, ad azionamento manuale, ad azionamento motorizzato, altro</i></p> <div data-bbox="683 1070 1018 1388" data-label="Image"> </div> <p><i>BMU con travi di sospensione scorrevoli su rotaia</i></p>



10 Indicare la matricola assegnata da Inail a seguito della comunicazione della messa in servizio/immatricolazione.



11 Riportare in questo campo quello che il punto 1.7.3 della direttiva 2006/42/CE indica come "designazione della macchina, per il quale il § 250 "Marking of machinery" della Guida alla direttiva 2006/42/CE della Commissione Europea precisa che: "Il termine ha un significato simile alla dicitura "denominazione generica e funzione" e se possibile il fabbricante utilizza il termine usato dalle norme armonizzate per indicare la categoria di macchine cui si fa riferimento.

Modello	Indicare il nome, il codice o il numero dato dal fabbricante al tipo di attrezzatura ¹² ; per macchine marcate CE è possibile reperire tale informazione dalla dichiarazione CE di conformità e/o dalle istruzioni per l'uso
Numero di fabbrica	Riportare il numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene ad una serie o ad un tipo. Tale dato può essere reperito dalla dichiarazione CE di conformità ¹³ e/o dalla marcatura apposta sull'attrezzatura e può essere talvolta indicato come numero di serie
Anno di costruzione	Riportare la data indicata nelle istruzioni per l'uso o nella dichiarazione di conformità, ove specificata, o eventualmente l'anno indicato dal proprietario all'atto della denuncia di messa in servizio.
Carico massimo kg (comprese n.....persone) indicato sulla targhetta della casa costruttrice	Indicare, in chilogrammi, il carico massimo della piattaforma e il massimo numero di persone. Il dato è rilevabile dalla targhetta del fabbricante apposta sulla macchina e dalle istruzioni per l'uso. Nel caso di più configurazioni possibili (ad esempio sbalzi), o utilizzo di piattaforme modulari, o ancora diverse modalità di installazione dei telai degli argani, risulta importante specificare la portata in funzione della dimensione e della geometria della stessa: ad esempio 200 kg comprese n... persone con piattaforma ... x... mm, con argani di estremità. Qualora le configurazioni siano numerose, e lo si ritenga necessario, occorre inserire tutte le informazioni necessarie per poterle individuare. Quindi se il libretto d'istruzioni non ha un codice di riferimento o la data di revisione, è opportuno, allegare fotocopia dei diagrammi di carico in funzione delle diverse configurazioni previste; una copia di esse dovrà essere allegata anche alla copia della scheda. Altresì qualora le istruzioni per l'uso abbiano un codice di riferimento o la data di revisione, sarà cura del verificatore inserire i riferimenti allo stesso per le configurazioni previste dal fabbricante per l'attrezzatura in verifica.
Comunicazione di messa in servizio all'Inail di	Indicare l'Unità Operativa Territoriale Inail a cui è stata inoltrata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
in data:	Riportare la data in cui è stata inoltrata la comunicazione di messa in servizio/ immatricolazione all'Unità Operativa Territoriale Inail o in alternativa il numero identificativo della richiesta assegnato dal servizio telematico CIVA alla richiesta di immatricolazione.

12 Riportare in questo campo quello che il punto 1.7.3 della direttiva 2006/42/CE indica come "designazione della serie o del tipo", anche secondo quanto chiarito dal § 250 della Guida alla direttiva 2006/42/CE della Commissione Europea.


13 Nel caso in cui il fabbricante abbia stilato un'unica dichiarazione CE di conformità che copre una gamma di numeri di serie o partite, rilevare il dato direttamente sull'attrezzatura specificando tale evenienza nella scheda.

Caratteristiche principali del ponteggio sospeso motorizzato	
Stabilizzatori:	
Descrizione sommaria	<p>Inserire in questo campo una breve descrizione costruttiva e funzionale che contenga almeno le seguenti informazioni, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione sintetica del carro di traslazione (ove previsto), della struttura e del sistema di sospensione, degli elementi di sospensione, e delle funi (es. a singola o doppia fune attiva), indicando le configurazioni possibili;
	 <p><i>Braccio di sospensione con morsa da parapetto</i></p>
	 <p><i>Trave da parapetto contrappesata</i></p>

	 <p style="text-align: center;"><i>Monorotaia di scorrimento con ancoraggio all'edificio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione degli eventuali sistemi di vincolo delle funi di sospensione e/o della piattaforma; - Descrizione del ponte (piattaforma) con relativa altezza del parapetto e, se di tipo modulare, specificare n° e dimensione dei singoli elementi; - Descrizione del dispositivo di accesso (ad es. cancello di accesso con blocco ed interblocco elettrico o cancello ad apertura scorrevole verticale con ritorno automatico in posizione chiusa e bloccata); - Indicazione del numero (1 per ciascun lato della piattaforma in caso di ponti sospesi leggeri, 2 per ciascun lato della piattaforma in caso di ponti sospesi leggeri) e della tipologia degli argani (ad es. argano a tamburo, argano a pulegge di frizione), indicare la potenza ed il carico massimo del singolo argano; - Indicazione delle possibili configurazioni di installazione degli argani: argani di bordo o argani di sommità. - Indicazione del numero delle eventuali pulegge di rinvio e descrizione delle loro possibili configurazioni. - Indicare la presenza di eventuali argani ausiliari, descrivere le possibili posizioni di installazione le relative caratteristiche tecniche (potenza, numero di fabbrica, tensione di alimentazione, numero di giri).
<p>Materiale.....lunghezza.....mm</p>	<p>Indicare il materiale con cui è realizzato ciascun tamburo installato numerandolo e, in millimetri, la sua lunghezza, misurata al lordo delle flange.</p>
<p>Tamburo liscio scanalato</p>	<p>Indicare se sul tamburo sono presenti o meno le scanalature per l'alloggiamento delle funi di sospensione barrando la voce che non occorre.</p>
<p>Diametro....mm</p>	<p>Indicare il diametro primitivo del tamburo ovvero per tamburi scanalati il diametro a fondo gola della scanalatura.</p>
<p>Franco delle flange a fune completamente avvolta...mmm</p>	<p>Indicare la distanza tra il bordo esterno della flangia e il bordo esterno del tamburo con la fune completamente avvolta e che è stata indicata con la lettera "h" nella figura di seguito riportata.</p>  <p style="text-align: center;"><i>Franco delle flange</i></p>

Coppie di riduzione e tipo di ingranaggi (compilare se esistono)	Indicare sia il numero delle coppie di riduzione sia il tipo di ingranaggi ad esempio se cilindrico, epicicloidale, elicoidale, cilindro-conico, altro.
Dispositivo di comando (descrizione)	Indicare il numero e l'ubicazione delle postazioni di comando previste dal fabbricante (ad es. sulla piattaforma, sul carro di traslazione) indicando, per ciascuna postazione: <ul style="list-style-type: none"> - la modalità di funzionamento (comandi normali, comandi di emergenza, di montaggio e di manutenzione); - il tipo di attuatori presenti (pulsante/leva ad azione mantenuta, comando a due mani); - l'eventuale modalità di selezione delle diverse funzioni previste. Esempio: postazione di comando per il montaggio e la manutenzione su carro di sospensione, selezionabile con selettore a chiave, comandi a leva elettrici
Fune: tipo composizione	Indicare sia per la/e fune/i di sollevamento che per la/e fune/i di sicurezza il tipo di fune così come descritto dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso e riportato sulla marcatura dell'/degli argano/i. Usualmente le funi sono classificate a seconda dell'avvolgimento destro o sinistro, riportare questa descrizione anche facendo riferimento all'eventuale codifica prevista dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso. La composizione della fune si intende, per una fune a trefoli, il numero dei trefoli, il numero di fili che compone ciascun trefolo e la composizione dell'anima (metallica o altro).
Diametro fune mm	Indicare il diametro nominale della fune, il dato è rilevabile dalle istruzioni per l'uso e dalla marcatura dell'/degli argano/i ¹⁴ . Il diametro della fune inoltre deve essere misurato in più punti mediante un calibro.
Diametro fili elementari ... mm	Indicare il diametro del filo elementare che compone ciascun trefolo. Il dato è rilevabile dalle istruzioni per l'uso.
Kr N/mm ²	Indicare il coefficiente di forza di rottura del filo elementare. Il dato è rilevabile dalle istruzioni per l'uso.
Carico di rottura della fune Kg	Indicare il carico di rottura della fune. Il dato è rilevabile dalle istruzioni per l'uso.
Coefficiente di sicurezza K =...	Inserire il coefficiente calcolato dividendo il carico di rottura minimo della fune per la forza statica massima che può essere applicata alla fune.
Rapporto: diametro tamburo/diametro fune =...	Inserire il valore del rapporto tra il diametro nominale del tamburo e il diametro della fune.
Tipo di attacco della fune al tamburo:	Inserire la descrizione del tipo di attacco della fune al tamburo (ad es. piombatura a bicchiere, a piastrina e due bulloni, ecc...).
Tipo di attacco della fune alla trave di sostegno	Inserire la descrizione del tipo di attacco della fune alla trave di sostegno descrivendone il dispositivo di chiusura (ad es. con anelli o con ganci + redancia + 3 morsetti).

14 La norma EN 1808:2015 richiede al punto 13.3 che la marcatura del ponte sospeso riporti il diametro e le specifiche delle funi da utilizzare.

<p>Telaio: materiale e composizione</p>	<p>Inserire una breve descrizione del telaio su cui è installato l'argano (ad es. telaio metallico di estremità/con testate a "C" /altro).</p>  <p><i>Tipica piattaforma con argani di bordo su testate di estremità</i></p>
<p>Fissaggio dell'argano al telaio</p>	<p>Inserire una breve descrizione di come è realizzata la connessione rigida tra l'argano e il telaio.</p>
<p>Ancoraggio del telaio al ponte</p>	<p>Inserire una breve descrizione di come è realizzato il sistema di vincolo e di trattenuta contro il pericolo di sfilamento del telaio dal ponte.</p>
<p>Dispositivi di sicurezza installati:</p>	
<p>Indicare i principali dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso del ponte sospeso specificandone, ove possibile, la tipologia.</p> <p>Come previsto dalla direttiva macchine nessun dispositivo di sicurezza può ritenersi obbligatorio in quanto sostituibile da soluzioni diverse sempreché esse ottengano una riduzione del singolo rischio almeno equivalente a quella codificata e riconosciuta come stato dell'arte sulla norma armonizzata.</p> <p>Si ricorda che la presenza o meno di un dispositivo di sicurezza dipende dalla scelta progettuale del fabbricante e dallo stato dell'arte al momento della fabbricazione¹⁵. Inoltre, a seconda della configurazione i dispositivi di sicurezza richiesti possono essere diversi.</p> <p>Di seguito è disponibile un elenco esemplificativo dei dispositivi più frequentemente rilevabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemi di frenatura • Dispositivo secondario (dispositivo di arresto caduta o freno secondario) • Dispositivo di rilevazione del sovraccarico • Dispositivo di limitazione dell'inclinazione • Dispositivo di interblocco movimentazione del carrello di sospensione – movimentazione della piattaforma • Dispositivo di rilevazione di assenza di carico • Dispositivo di arresto del moto in presenza di ostacoli • Dispositivo anticollisione • Finecorsa ed extracorsa superiori • Finecorsa inferiori • Interruttore di finecavo • Dispositivo di sicurezza del sistema di accesso alla piattaforma 	

¹⁵ Vedere anche capitolo "Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo".

- Dispositivi contro l'azionamento accidentale
 - Dispositivo di arresto di emergenza*
 - Anemometro
- * Pur non trattandosi di un dispositivo di sicurezza per la riduzione dei rischi ma di una misura di protezione complementare, ai fini della corretta descrizione dell'attrezzatura si ritiene importante riportare anche questa informazione.

Note:	Riportare in questa sezione eventuali annotazioni rilevate nelle istruzioni per l'uso che il verificatore reputa significative per la definizione dell'anagrafica dell'attrezzatura ai fini della conduzione delle successive verifiche periodiche. Indicare inoltre il sistema previsto per la manovra di emergenza (p.es. apertura manuale freno/i del/i motore/i di sollevamento per manovra di emergenza discesa piattaforma).
--------------	--

Documentazione:	
Dichiarazione CE di conformità	Indicare la presenza della dichiarazione CE di conformità seguita dal numero di riferimento, se presente; riportare il numero identificativo (a 4 cifre) e la ragione sociale dell'Organismo Notificato ¹⁶ e il numero di certificazione rilasciata dallo stesso organismo, in alternativa riportare la norma armonizzata specifica adottata.
data	Indicare, ove presente, la data indicata in calce alla dichiarazione CE di conformità.
Istruzioni di uso.....Data/numero di revisione	Riportare, ove presente, l'indicazione della data di revisione e/o il numero di edizione e/o un eventuale codice delle istruzioni per l'uso in dotazione presso l'utilizzatore o il numero di fabbrica dell'attrezzatura, se indicato nelle istruzioni per l'uso. Nel caso in cui non vi sia alcun riferimento indicare "non disponibile". In tal caso potrebbe essere opportuno allegare alla scheda tecnica, oltre alle fotocopie dei diagrammi di carico nelle varie configurazioni, come specificato nel campo note alla voce "Carico massimo....kg (comprese n.....persone)", anche copia del frontespizio delle istruzioni per l'uso e di eventuali altre parti ritenute particolarmente importanti.
Registro di controllo	Indicare se il fabbricante ha previsto un registro di controllo o se nelle istruzioni sono fornite indicazioni affinché ne venga predisposto uno.

16 Il § 383 "Contenuto della dichiarazione CE di conformità" della Guida alla direttiva 2006/42/CE della Commissione Europea precisa che: "Per le macchine che fanno parte di una delle categorie elencate all'allegato IV, se il fabbricante ha scelto di seguire la procedura di esame CE del tipo, devono essere indicati i dati relativi all'organismo notificato che ha eseguito l'esame CE del tipo e il numero dell'attestato di esame CE del tipo. OMISSIS.....se il fabbricante ha scelto di seguire la procedura di garanzia qualità totale, andranno indicati i dati relativi all'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale. Il nome, l'indirizzo e il numero d'identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato possono essere verificati nella base di dati NANDO.
Per beneficiare della presunzione di conformità conferita dall'applicazione delle norme armonizzate, i fabbricanti devono indicare nella dichiarazione CE di conformità i riferimenti della norma o delle norme armonizzate applicate".

<p>Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)</p>	<p>Indicare la presenza di un documento (dichiarazione, annotazione su registro di controllo, verbale, report ecc...) che dia evidenza dell'avvenuta esecuzione dei controlli previsti dal fabbricante dopo ciascuna installazione in cantiere e prima della messa in servizio dell'attrezzatura ovvero dei controlli dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento previsti dal comma 8 lettera a dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p>Si sottolinea che il controllo di corretta installazione dopo ogni montaggio assume una particolare rilevanza per i ponti sospesi temporanei in quanto la loro sicurezza dipende in maniera molto significativa da un'installazione corretta.</p>
--	--

17 La lettera b) del punto 4.4.2 dell'allegato I della direttiva macchine prevede che le istruzioni per l'uso delle macchine di sollevamento indichino il contenuto del registro di controllo della macchina, qualora non sia fornito insieme a quest'ultima.

4.3 Verbale di prima verifica periodica ponti sospesi e relativi argani

Per l'esecuzione della prima verifica periodica, il verificatore eseguirà tutti gli accertamenti e prove per poter adeguatamente rispondere agli scopi della prima verifica periodica così come previsti ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato II al D.M. 11.04.2011, facendo eseguire le manovre al personale messo a disposizione del datore di lavoro e salirà in quota solo se strettamente indispensabile. Nel caso di attrezzature monoposto sarà necessario garantire un mezzo di comunicazione tra il personale che esegue le manovre e il verificatore.

La prima verifica periodica prevede le seguenti fasi:

- 1) Esame della documentazione
 - Dichiarazione CE di conformità
 - Manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione
 - Registro di controllo
- 2) Identificazione dell'attrezzatura
 - Lettura dati su esemplare e confronto con documentazione
 - Rilievo configurazione e relative misure identificative e confronto con quanto riportato sulle istruzioni d'uso
- 3) Controllo visivo generale a macchina chiusa e a macchina aperta
 - Controllo dello stato di conservazione complessivo dell'attrezzatura
 - Verifica di eventuali evidenti danneggiamenti, perdite di fluido, mancanza di protezioni, assenza di grafici, tabelle, pittogrammi,
- 4) Controllo degli organi principali
 - Esame più approfondito degli elementi principali per verificarne lo stato di conservazione, usura, e funzionamento.
- 5) Prove di normale funzionamento.
- 6) Prove di funzionamento ed efficienza dei dispositivi di sicurezza installati.

Non dovranno essere richieste prove che possano introdurre, in maniera evidente, rischi ritenuti non accettabili a giudizio del verificatore o per le quali sia necessaria la presenza di personale specializzato non presente al momento della verifica. In tal caso, se tali prove non risultano indispensabili per esprimere il parere finale, sarà annotata sul verbale la prova non effettuata e la motivazione.

Il verbale di prima verifica periodica verrà compilato al termine delle operazioni di verifica e riassumerà il giudizio del verificatore. Su di esso si riporteranno, pertanto, le informazioni necessarie ad individuare e descrivere l'attrezzatura e la configurazione installata al momento della prima verifica periodica, i riferimenti della ditta utilizzatrice e la sede dell'installazione/utilizzo, l'esito dei controlli, delle verifiche e delle prove condotte e il parere finale sull'adeguatezza ai fini della sicurezza dell'attrezzatura.

Il verbale di prima verifica periodica dovrà accompagnare l'attrezzatura in tutti i suoi spostamenti e dovrà essere conservato dal datore di lavoro e tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza¹⁸.

Per la redazione del verbale di verifica dovrà essere adottato il modello previsto dall'Allegato IV del d.m. 11 aprile 2011 per le specifiche tipologie di attrezzatura.

Si riporta di seguito un fac-simile del verbale di verifica e per ciascuna voce è indicata una breve descrizione delle operazioni che il verificatore è chiamato a compiere.

¹⁸ Comma 11 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

LOGO/ESTREMI
SOGGETTO
ABILITATO CHE
EFFETTUA LA PRIMA
VERIFICA PERIODICA
(EVENTUALE)

UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI
CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI _____

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno	Indicare la data in cui è stata eseguita la prima verifica periodica presso l'utilizzatore e il nome e cognome del verificatore
il sottoscritto	
ha provveduto alla: <input type="checkbox"/> prima verifica periodica <input type="checkbox"/> verifica periodica (successiva alla prima)	Indicare che trattasi di prima verifica periodica, cancellando la voce "verifica periodica (successiva alla prima)" non ricorrente
del/della: <input type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile <input type="checkbox"/> gru..... <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne <input type="checkbox"/> idroestrattore <input type="checkbox"/>	Selezionare la voce corrispondente a "ponte sospeso e relativi argani".
Tipo	Indicare il tipo già indicato nel corrispondente campo della scheda tecnica.
Matricola:	Indicare la matricola già indicata nel corrispondente campo della scheda tecnica.
Marca ¹⁹ :	Indicare il fabbricante dell'attrezzatura rilevabile dalla marcatura apposta sulla stessa.
Mod.:	Indicare il modello rilevabile dalla marcatura apposta sulla stessa.
Nr. fabbrica:	Riportare il numero di fabbrica rilevabile dalla marcatura apposta sulla stessa.

19 La direttiva macchine non prevede l'apposizione della "marca" sull'attrezzatura né la sua indicazione nella dichiarazione di conformità. Il dato cui generalmente si fa riferimento è il nome del fabbricante, conformemente a quanto fatto nelle schede tecniche.

<p>Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta:</p>	<p>Indicare la ragione sociale della ditta ovvero nome e cognome della persona fisica, presso cui è installata l'attrezzatura. Nel caso in cui tale dato non coincida con il datore di lavoro, specificare anche ragione sociale e sede legale di quest'ultimo.</p>
<p>Comune:</p>	<p>Indicare il comune in cui è installata l'attrezzatura in verifica.</p>
<p>Via e n.:</p>	<p>Indicare l'indirizzo completo presso cui è installata l'attrezzatura in verifica.</p>
<p>ed ha rilevato quanto segue:</p> <p><i>1) CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE:</i></p> <p>Il verificatore prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della macchina risulta siano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell'articolo, 71, comma 9, è tenuto a registrare qualsiasi controllo effettuato), verificando che il datore di lavoro si sia attenuto alle indicazioni riportate nelle istruzioni.</p> <p>In caso di interventi di manutenzione straordinaria appurare che non abbiano comportato le condizioni per una nuova immissione sul mercato; in particolare, accertare che l'intervento non abbia introdotto rischi aggiuntivi non presi in considerazione dal fabbricante all'atto dell'immissione sul mercato dell'attrezzatura (aumenti di portata e di potenza, modifiche dimensionali che possono incidere sulla resistenza e/o sulla stabilità dell'attrezzatura, e in generale aumenti dello stato delle sollecitazioni), se necessario acquisendo documentazione aggiuntiva.</p> <p>Particolare attenzione, soprattutto per le TSAE e per i sistemi ibridi, dovrà essere dedicata alla verifica dell'avvenuto controllo della corretta installazione in conformità alle istruzioni per l'uso dopo il montaggio nello specifico cantiere. A tal fine occorre anche verificare la documentazione tecnica attestante che, prima dell'installazione, è stata accertata l'idoneità dell'edificio/struttura e delle relative zone di appoggio del ponte sospeso nonché, nel caso dei sistemi ibridi, del sistema di sospensione permanente e delle vie di scorrimento, a sostenere le sollecitazioni indotte dal ponte sospeso. Il verificatore dunque deve riportare nel presente campo l'indicazione della presenza o meno della documentazione attestante anche il controllo a seguito dell'installazione. Il verificatore procede inoltre ad un controllo visivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strutture del ponte sospeso al fine di valutare eventuale presenza di corrosione o sporco (polvere, residui di lavorazione dell'ambiente di lavoro, ecc.); - contrassegni sui comandi al fine di valutarne la presenza, il posizionamento e la leggibilità; - involucri di protezione al fine di verificarne l'integrità per garantire l'idoneo grado di protezione; - marcatura, onde attestarne la leggibilità e l'indelebilità; - circuito elettrico, verificando l'integrità degli involucri di protezione e il corretto posizionamento dei cavi; - circuito idraulico, se presente, verificando l'assenza di perdite e/o trafilamenti; - eventuali targhette/pittogrammi per verificarne la presenza, la leggibilità e la coerenza. <p>Al termine dell'esame il verificatore esprime un giudizio complessivo sulle condizioni generali di conservazione e manutenzione dell'attrezzatura in base all'esame visivo condotto ed in base a quanto rilevato dal registro di controllo.</p> <p>La valutazione delle condizioni generali di conservazione e manutenzione verrà espressa in termini sintetici, ad es. ADEGUATE, NON ADEGUATE.</p> <p>Nei casi in cui il verificatore valuti che le condizioni generali di conservazione e manutenzione siano non adeguate per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura, oltre al giudizio sintetico espresso occorrerà precisarne le motivazioni.</p>	


2) ESAME DEGLI ORGANI PRINCIPALI

Il verificatore procederà ad un esame visivo più approfondito degli organi principali della macchina e ne verificherà la rispondenza con quanto riportato nelle istruzioni.


Non è previsto l'utilizzo di attrezzature o metodi di indagine particolari né lo smontaggio di elementi ma, eventualmente, l'apertura di ripari mobili o sportelli di protezione.

La valutazione della congruenza con le istruzioni per l'uso e dello stato di conservazione degli organi principali verrà espressa in termini sintetici, p. es. REGOLARE, NON REGOLARE.

Le verifiche da effettuare saranno almeno quelle elencate in tabella:



- 1 braccio elevatore
- 2 puleggia
- 3 piattaforma
- 4 dispositivo anticollisione
- 5 vie di scorrimento



- 1 piastra di battuta (limite superiore)
- 2 fune di sospensione/funi secondarie
- 3 argano
- 4 interruttore fine corsa superiore
- 5 interruttore extra corsa superiore
- 6 dispositivo anticollisione
- 7 rotella girevole
- 8 rullo a parete
- 9 postazione di comando
- 10 rivestimento

ORGANO	VERIFICHE
<p>Struttura di sospensione e vie di scorrimento. La struttura di sospensione può essere costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carro di traslazione, - travi di sospensione, - gruette, - morse da parapetto, - braccio elevatore - etc... 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare la conformità alle istruzioni per l'uso della struttura e del sistema di sospensione installato (caratteristiche tecniche, tipologia di azionamento per tutti i possibili movimenti del ponte sospeso, numero di sfili, dimensioni, presenza e fissaggio dei contrappesi, ecc...) e delle vie di scorrimento; - assicurarsi, qualora gli argani siano montati sulla piattaforma, che il punto di sospensione sia direttamente sopra la posizione prevista in modo da evitare eccessive sollecitazioni orizzontali sul sistema di sospensione e l'oscillazione della piattaforma; - controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni sulla struttura di sospensione (ivi compreso il punto di sospensione) e sugli elementi di sospensione, per le parti a cui sia garantita la visibilità attraverso un accesso sicuro; - verificare la presenza e l'integrità dei dispositivi atti a garantire il posizionamento e l'eventuale fissaggio del carro lungo la traiettoria di traslazione (es. rulli di guida o ruote con bordini, morse o altro); - verificare la presenza e l'integrità di elementi di protezione sui gruppi ruota che evitino l'imprigionamento di questi durante la traslazione; - per BMU, verificare la presenza di un'area di parcheggio o altro sistema che consenta di effettuare la manutenzione in sicurezza dell'impianto.
<p>Sistema di azionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorizzato (argano/i) - Manuale (es. mediante leva/manovella/altro) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare l'integrità dei sistemi di azionamento, dei comandi e delle relative indicazioni; - verificare che, per ogni tipologia di azionamento motorizzato, sia presente un sistema ad azionamento manuale a ritorno automatico in posizione di neutro; - verificare l'efficienza delle protezioni atte ad impedire l'inserimento delle mani e degli arti; - mediante esame visivo verificare la presenza, il tipo ed il serraggio di viti/bulloni di fissaggio; - verificare la presenza e l'integrità dei dispositivi di fine corsa di rotazione (ove presenti).
<p>Tamburi, pulegge di frizione e pulegge di rinvio, dispositivo guidafune</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare la conformità a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso (tipo, dimensioni del tamburo e delle pulegge di rinvio, numero di rinvii, etc.); - controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni sulle parti a cui sia garantita la visibilità anche attraverso lo smontaggio di ripari; - verificare l'integrità dei sistemi di protezione e delle eventuali scanalature per evitare la fuoriuscita dalle sedi di aderenza (scarrucolamento); - verificare che non vi siano segni di slittamento delle funi sulle pulegge di frizione.

ORGANO	VERIFICHE
<p>Piattaforma (piano di calpestio, parapetti e rivestimenti, dispositivi anticollisione, rulli a parete, rotelle girevoli e punti di collegamento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare la conformità a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, confrontare le dimensioni della piattaforma con la superficie utile per persona; - verificare che la superficie di calpestio sia integra, solida (resista senza deformazione ai carichi normali), antisdruc-ciolevole (es. lamiera bugnata o grigliato) e drenante; - verificare l'integrità e la corretta installazione delle prote-zioni di appoggio contro la facciata (ad es. rulli, ruote o pattini); - eseguire controllo visivo degli elementi di unione e fissag-gio di elementi modulari, della superficie di calpestio, del telaio su cui sono installati gli argani e dei punti di colle-gamento; - controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni; - verificare che il sistema di accesso non si apra verso l'e-sterno e che il percorso per l'accesso sia protetto contro la caduta dall'alto; - presenza e stato di conservazione dei punti di vincolo (ove previsti) per il/i dispositivo di trattenuta contro la caduta dall'alto.
<p>Funi di sospensione e funi secon-darie Funi e catene di paranchi ausiliari Piastra di battuta dei fine corsa ed extra corsa Ganci</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare che la configurazione installata e le caratteristi-che siano coerenti con quanto riportato nelle istruzioni d'uso (numero e tipologia delle funi portanti e di sicurez-za); - controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni, presenza di fili rotti; - verificare sul registro di controllo la regolarità delle verifi-che di funi/catene di sollevamento; - assicurarsi della lubrificazione delle funi, anche mediante la verifica del registro di manutenzione; - verificare la corretta funzionalità del gancio (rotazione libera e assenza di resistenza all'orientamento verticale), l'integrità dell'eventuale dispositivo antisganciamento, del perno e della coppia.
<p>Postazioni di comando e relativi dispositivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare la presenza, l'integrità e la congruenza delle postazioni di comando e dei relativi comandi; - verificare la presenza di almeno una postazione di comando a bordo piattaforma; - qualora vi sia un'ulteriore postazione di comando sul carro di sommità o sul sistema di sospensione, verificare che essa sia dotata di un dispositivo di selezione protetto contro manomissioni e manovre non autorizzate.

3) COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

Il verificatore effettua una valutazione del corretto funzionamento dell'attrezzatura e dei dispositivi di sicurezza installati.

A tal fine, il verificatore dovrà procedere alla verifica della rispondenza a quanto previsto nelle istruzioni per l'uso dell'attrezzatura e dei dispositivi di sicurezza presenti in relazione alla configurazione installata al momento della prima verifica periodica ed eseguire tutte le prove di funzionamento dell'attrezzatura nonché la verifica del corretto posizionamento e la prova funzionale dei dispositivi di sicurezza presenti sull'attrezzatura secondo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso.

Di seguito si elencano gli organi e i dispositivi di sicurezza che più comunemente si possono riscontrare sui ponti sospesi e relativi argani e, a fianco, alcune prove di funzionamento che possono essere eseguite sugli stessi. Il verificatore farà eseguire le prove attenendosi alle precauzioni ed indicazioni riportate sulle istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante.

In relazione alla presenza o meno dei dispositivi e alle loro caratteristiche tecniche, riferirsi a quanto descritto nel capitolo "Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo".

Al termine delle prove, il verificatore dovrà indicarne l'esito p.e., REGOLARE o NON REGOLARE. In caso di esito non regolare dovranno esserne indicate le motivazioni.

ORGANO/DISPOSITIVO	VERIFICHE
<p>Postazioni di comando e comandi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il corretto funzionamento delle postazioni di comando previste per la configurazione installata e dei relativi comandi. Da ciascuna postazione di manovra occorre: <ul style="list-style-type: none"> - verificare la coerenza tra il comando e l'azione comandata di tutti i movimenti previsti dalla/e postazioni di comando, - verificare che il movimento si arresti qualora venga rilasciato un comando ad azione mantenuta o il consenso alla manovra, - verificare che i comandi siano protetti contro l'azionamento accidentale, - verificare che risulti abilitata alla manovra la postazione di comando effettivamente selezionata e risulti interbloccata con altre postazioni di comando, se presenti, - per le postazioni di comando di emergenza, accertarsi che le stesse siano protette contro le manomissioni o le manovre non autorizzate; - verificare che sia presente un dispositivo di arresto di emergenza su ciascuna postazione di comando provando che risulti sempre attivo indipendentemente dalla postazione di comando abilitata alla manovra. In particolare, verificare che, a seguito dell'azionamento del dispositivo, si arresti qualsiasi movimento e che, ad un successivo comando di salita o di discesa, il movimento non sia possibile fino a quando non sia stata eseguita l'operazione di ripristino del dispositivo.

ORGANO/DISPOSITIVO	VERIFICHE
Sistemi di frenatura	<p>Provare che il freno intervenga automaticamente a seguito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) interruzione della forza manuale applicata al dispositivo di comando o il consenso alla manovra; 2) perdita di alimentazione di energia dalla rete esterna e dai circuiti di comando togliendo energia alla linea che alimenta la macchina.
Dispositivo secondario (dispositivo anticaduta o freno secondario)	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare la congruenza di installazione e di funzionamento con le istruzioni per l'uso; - verificare la presenza di un dispositivo secondario che arresti la caduta (dispositivo di anticaduta) o la discesa della piattaforma (freno secondario) una volta che la stessa abbia raggiunto una velocità limite; - per il dispositivo anticaduta: se possibile, verificare il corretto funzionamento del dispositivo meccanico (particolarmente agevole qualora sia stato previsto un comando di prova) che deve, all'intervento del paracadute, arrestare e mantenere fermo il supporto del carico. Inoltre una volta intervenuto il dispositivo di sicurezza elettrico, ad un successivo comando di salita o di discesa verificare che non sia possibile il movimento fino a quando non sia stata eseguita l'operazione di ripristino del dispositivo secondo le istruzioni per l'uso fornite. - per il freno secondario: verificare che per ogni punto di sospensione ci sia la ridondanza delle funi di sospensione attive (sistema di sospensione a doppia fune attiva).
Dispositivo di rilevazione del sovraccarico	<p>Accertarsi della presenza e del corretto funzionamento del dispositivo di rilevazione del sovraccarico secondo quanto riportato nelle istruzioni per l'uso, senza sovraccaricare la macchina (ivi compreso il dispositivo di sovraccarico dell'eventuale argano ausiliario).</p> <p>In particolare sarebbe opportuno verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al suo intervento siano bloccati tutti i movimenti ad eccezione di quello di discesa della piattaforma e/o dell'argano ausiliario fintanto che il sovraccarico permane; - sia fornita un'indicazione continua di rilevazione (acustica o visiva) dell'intervento del dispositivo di sovraccarico del ponte sospeso; - sia tarato entro la tolleranza prevista dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso.

ORGANO/DISPOSITIVO	VERIFICHE
Dispositivo di limitazione dell'inclinazione (dispositivo di livellamento longitudinale della piattaforma)	<p>Qualora siano presenti due o più argani occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare la presenza di un dispositivo che limiti l'inclinazione della piattaforma entro il valore indicato dal fabbricante nelle istruzioni mediante una prova funzionale²⁰. - qualora i meccanismi siano installati in sommità occorre verificare che il dispositivo rimanga attivo anche qualora sia utilizzato il sistema di discesa manuale.
Dispositivo di assenza di carico (per ponti sospesi con argani installati in sommità)	<p>Per ponti sospesi con argano installato in sommità, verificare la presenza e il corretto funzionamento di un dispositivo che, in caso di assenza di carico in piattaforma, arresti automaticamente la discesa.</p> <p>La prova è agevolmente eseguibile laddove sia presente una doppia postazione di comando.</p>
Dispositivo anticollisione	<p>Verificare che il dispositivo arresti automaticamente la discesa e la salita qualora la piattaforma urti contro un ostacolo simulandone l'intervento.</p>
Interblocco dei cancelli di accesso alla piattaforma	<p>Verificare che il dispositivo blocchi tutti i movimenti del sistema di sospensione quando il cancello di accesso è aperto, simulando dalla quota minima un avvio del movimento di discesa o di salita (in funzione della geometria delle mensole di sospensione) con sistema di accesso non completamente chiuso. Il movimento non dovrà avviarsi.</p>
Finecorsa e extracorsa superiori	<p>Effettuare dapprima un esame visivo per accertarsi della presenza e del corretto montaggio dei dispositivi e successivamente una prova funzionale verificando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interruttore di finecorsa arresti il moto del ponte sospeso prima che intervenga l'interruttore di extracorsa (simulandone l'intervento); - una volta intervenuto l'interruttore di finecorsa superiore, sia possibile solo il movimento di discesa e gli eventuali movimenti del sistema di sospensione (es rotazione, traslazione, brandeggio, etc...); - l'interruttore di extracorsa impedisca tutti i movimenti finché non siano state ripristinate le funzionalità (simulandone l'intervento); - gli interruttori di extracorsa arrestino completamente la piattaforma prima che entri in contatto con la struttura di sospensione.

²⁰ Per ponti sospesi con argani in piattaforma il dispositivo paracadute assolve anche a questa funzione.

ORGANO/DISPOSITIVO	VERIFICHE
<p>Finecorsa inferiori (laddove il livello più basso sia il suolo si può adottare un dispositivo anticollisione)</p>	<p>Effettuare dapprima un esame visivo per accertarsi della presenza e del corretto montaggio dei dispositivi e successivamente una prova funzionale verificando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interruttore di finecorsa arresti il moto del ponte sospeso prima che intervenga l'interruttore di finecavo e prima che i meccanismi che vincolano la piattaforma all'eventuale guida, fuoriescano dalla stessa; - una volta intervenuto l'interruttore di finecorsa, sia possibile solo il movimento di salita; - verificare la presenza dei dispositivi anticollisione (ove previsti).
<p>Interruttore di finecavo (per ponti sospesi con argani installati in sommità)</p>	<p>Verificare che negli argani montati in sommità non si verifichi la situazione di lunghezza minima del cavo sull'argano (due spire avvolte prima dell'attacco della fune al tamburo o la fune completamente trasmessa all'argano, per argani a pulegge di frizione).</p>
<p>Segnale acustico di traslazione motorizzata</p>	<p>Verificare, attraverso una semplice prova funzionale, che sia presente un segnale acustico qualora il carro effettui dei movimenti di traslazione motorizzata.</p>
<p>Dispositivi di arresto per ogni punto di vincolo delle funi di sospensione</p>	<p>Verificare che in fase di discesa la piattaforma si arresti in corrispondenza di ogni punto di vincolo installato.</p>
<p>Sistemi di azionamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - controllare eventuali anomalie quali ad esempio discontinuità nel funzionamento, vibrazioni eccessive, movimenti incontrollati; - verificare, per sistemi ad azionamento manuale, che non siano consentiti movimenti incontrollati ovvero una rotazione non intenzionale della manovella maggiore di 90° e uno spostamento angolare di una leva maggiore di 10°.

4) CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA:

Descrivere la configurazione installata del ponte sospeso (ad. es. tipologia della struttura di sospensione, numero e tipologia di argani, funi di sospensione e dispositivi secondari, etc.), al momento della prima verifica periodica ed i dati tecnici (ad. es. dimensione della piattaforma, limiti di impiego, carico massimo, ecc.) che il verificatore reputi importanti per l'individuazione e la caratterizzazione della stessa esprimendo una valutazione, anche sulla base delle verifiche condotte sui singoli componenti e già descritte nei precedenti campi, sulla sua rispondenza ad una delle configurazioni previste nelle istruzioni per l'uso. In questa fase occorrerà accertarsi anche che non vi siano interferenze pericolose con altre strutture, altre attrezzature, linee elettriche, affacci dell'opera servita, ecc.

La valutazione della rispondenza della configurazione e dei dati tecnici alle istruzioni per l'uso sarà espressa in termini sintetici, p. es. CONGRUENTI/NON CONGRUENTI CON LE ISTRUZIONI.

Nel caso in cui il verificatore rilevi che la configurazione e/o i dati tecnici non siano congruenti con le istruzioni per l'uso, oltre ad esprimere il giudizio sintetico, dovrà precisarne le motivazioni.

La corretta ed esaustiva compilazione di questo campo riveste una particolare importanza per le diverse possibili configurazioni di installazione. Infatti, mentre nella scheda tecnica sono state descritte le potenzialità dell'attrezzatura in termini di configurazioni per essa previste dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso, in questo campo dovrà essere dettagliatamente descritta la configurazione sottoposta a verifica, attraverso le medesime informazioni richieste dalla scheda tecnica. Dovranno quindi essere richiamati i riferimenti alla pagina delle istruzioni per l'uso in cui è univocamente individuata e chiaramente descritta la specifica configurazione installata (eventualmente allegandone una copia), oppure, la descrizione sintetica della configurazione verificata (con riferimento a tutti i campi della scheda tecnica in cui erano presenti più possibilità di installazione).

5) OSSERVAZIONI

Indicare eventuali elementi ritenuti significativi rilevati nel corso della verifica non contemplati in altre sezioni del verbale; il verificatore può eventualmente, ove ne ravvisi la necessità, riportare specifiche avvertenze d'uso per la corretta gestione in sicurezza dell'attrezzatura in base alle indicazioni del fabbricante e/o alla legislazione vigente.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato e al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
- non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Prendendo in esame gli aspetti considerati nel presente verbale (condizioni generali di conservazione e manutenzione, esame degli organi principali, comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza, configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica) il verificatore è chiamato a stabilire l'adeguatezza o meno, ai fini della sicurezza, dell'attrezzatura, esplicitando in caso di esito negativo, in maniera puntuale, le motivazioni di tale giudizio.

È bene precisare che il parere che il verificatore è tenuto ad esprimere non riguarda la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili.

Tuttavia, qualora, nel corso della verifica, il verificatore Inail dovesse riscontrare presunte non conformità alla direttiva macchine, ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.4 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011, è tenuto a darne comunicazione alla sede centrale Inail; mentre il verificatore del Soggetto Abilitato trasmetterà la segnalazione alle unità operative territoriali Inail per il prosieguo di competenza.

Nel caso, invece, di esito negativo della verifica periodica, ai sensi del già richiamato punto 3.1.4, dovrà essere inoltrata comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. L'esito della verifica periodica non è necessariamente condizionato dalla eventuale segnalazione di presunta non conformità.

Luogo e data:

**Firma del datore di lavoro
o suo rappresentante**

**Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica**

Firma

.....

Appendice - Liste di controllo

Quale strumento di concreto e valido ausilio per i verificatori segue la lista di controllo per un ponte sospeso, nella quale è riportato, sotto forma di check list, un **elenco non esaustivo** degli elementi costituenti l'attività di verifica.

I verificatori potranno integrare la lista di cui sopra, in base alle specifiche peculiarità, legate, ad esempio, alla tipologia di installazione, alle peculiarità dell'ambiente lavoro, allo stato di conservazione, alla particolarità della destinazione d'uso, alle condizioni di impiego, ecc.

Le diverse parti in cui consiste l'attività di prima verifica periodica sono state evidenziate con diversi colori, al fine di renderne anche visivamente più immediata l'individuazione.

I VERIFICA PERIODICA

(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

PONTI SOSPESI E RELATIVI ARGANI

	ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO
ESAME DOCUMENTALE	Istruzioni	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica	pag. 42
	Registro di controllo	Verificarne esistenza e regolare tenuta	
	Dichiarazione CE di conformità	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica	
	Dichiarazione di corretta installazione (se pertinente)	verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica	
	ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO
COMPILAZIONE SCHEDA TECNICA	Matricola Inail	Riportare il numero di matricola assegnato da Inail in seguito a comunicazione di messa in servizio	pag. 36
	Dati fabbricante e datore di lavoro	Recuperare i dati dalla richiesta di prima verifica periodica e/o dalla comunicazione di messa in servizio e dalla dichiarazione CE di conformità	pag. 36
	Dati identificativi del ponte sospeso	Reperire i dati dalla documentazione fornita dal datore di lavoro a corredo dell'attrezzatura (dichiarazione CE di conformità, istruzioni, comunicazione di messa in servizio, richiesta di prima verifica periodica, ecc.)	pagg. 36-37
	Descrizione sommaria del ponte sospeso	Riportare le caratteristiche principali del ponte sospeso (tipologia e caratteristiche delle mensole di sospensione, tipologia e caratteristiche della funi di sospensione e di sicurezza, sistemi di vincolo ecc.)	pagg. 38-39
	Materiale... lunghezza...mm	Riportare le informazioni reperite nelle istruzioni fornite a corredo dell'attrezzatura	pagg. 39-41
	Diamentro...mm		
	Franco delle flange a fune completamente avvolta...mm		
	Coppie di riduzione e tipo di ingranaggi		
Dispositivi di comando (descrizione)			

	ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO
COMPILAZIONE SCHEDA TECNICA	Diametro fune....mm	Riportare le informazioni reperite nelle istruzioni fornite a corredo dell'attrezzatura	pagg. 39-41
	Diametro fili elementari....mm		
	Kr...N/mm ²		
	Carico di rottura della fune....kg		
	Coefficiente di sicurezza K=		
	Rapporto: diametro tamburo/diametro della fune =		
	Tipo di attacco della fune al tamburo:		
	Tipo di attacco della fune alla trave di sostegno		
	Telaio: materiale e composizione		
	Fissaggio dell'argano al telaio		
	Ancoraggio del telaio al ponte		
	Dispositivi di sicurezza	Indicare i principali dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso del ponte sospeso specificandone, ove possibile, la tipologia	pagg. 41-42
Documentazione	Riportare tutte le indicazioni previste al fine di consentire l'identificazione della documentazione utilizzata per la redazione della scheda tecnica	pag. 42	

		ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO	
REDAZIONE VERBALE	IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA	Ponte sospeso	Riportare i dati richiesti ricavandoli dalla documentazione a corredo del ponte sospeso e dalla sua targa identificativa e dalla comunicazione di messa in servizio/ richiesta di prima verifica periodica	pagg. 46-47	
	CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE	Struttura di sospensione, sistema di sospensione e vie di scorrimento	Verificarne lo stato di conservazione	Verificarne presenza e leggibilità con quanto indicato nei documenti a corredo	pag. 47
		Sistema di azionamento			
		Piattaforma			
		Vie di corsa e accessi			
		Postazione/i di comando			
		Contrassegni sui comandi	Verificare integrità		
		Targhette/pittogrammi			
		Targhe di portata			
		Altri cartelli			
		Circuito oleodinamico			
	Circuito elettrico				
	ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO		
ESAME DEGLI ORGANI PRINCIPALI	Struttura di sospensione, sistema di sospensione e vie di scorrimento	Verificare la conformità della configurazione con quanto previsto nelle istruzioni e controllare (visivamente) assenza di lesioni, cricche, deformazioni, corrosione	pag. 49		
	Sistema di azionamento	Verificare la conformità con quanto previsto nelle istruzioni e controllarne (visivamente) l'integrità	pag. 49		
	Tamburi, pulegge di frizione e pulegge di rinvio, dispositivo guidafune	Verificare conformità con le istruzioni e integrità del meccanismo e delle eventuali protezioni	pag. 49		
	Piattaforma (piano di calpestio e parapetti) e telaio degli organi	Controllare conformità con le istruzioni e assenza di lesioni, cricche, deformazioni, corrosioni e dimensioni	pag. 50		
	Funi di sospensione e funi secondarie: Funi e catene di paranchi ausiliari Ganci	Controllare conformità con le istruzioni e assenza di lesioni, cricche, deformazioni, corrosioni	pag. 50		
	Postazioni di comando e relativi dispositivi	Controllare tipologia e integrità	pag. 50		

		ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO
REDAZIONE VERBALE	PROVE DI FUNZIONAMENTO	Postazioni di comando e comandi	Verificare il funzionamento seguendo le indicazioni riportate sulle istruzioni e la coerenza dei movimenti con i pittogrammi indicati sui comandi	pag. 51
		Sistemi di frenatura	Eseguire prove di corretto funzionamento seguendo le indicazioni riportate sulle istruzioni	pagg. 52-54
		Dispositivo secondario (dispositivo anticaduta o freno secondario)		
		Dispositivo di rilevazione del sovraccarico		
		Dispositivo di limitazione dell'inclinazione		
		Dispositivo di assenza di carico		
		Dispositivo anticollisione		
		Interruttore di fine cavo		
		Interblocco cancelli di accesso		
		Finecorsa e extracorsa superiori		
		Finecorsa inferiori		
		Segnale acustico di traslazione motorizzata		
		Dispositivi di arresto per ogni punto di vincolo delle funi di sospensione		
		Meccanismo / attuatori dei movimenti del carro di traslazione Meccanismo / attuatori movimento del sistema di sospensione		
		ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO
CONFIGURAZIONE ATTREZZATURA	Configurazione rilevata in verifica	Registrare le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo per quanto attiene configurazione e dati tecnici del ponte sospeso	pagg. 54-55	
	Dati tecnici rilevati in verifica			

Appendice - Documentazione

Circolare Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato n. 162054 del 25 giugno 1997

Disposizioni applicative del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, articolo 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L.

Al fine di consentire una migliore attività da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate alle verifiche periodiche obbligatoriamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro per le macchine di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 può adottare le seguenti procedure.

Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, già citato, l'IspeSL provvede alla compilazione ed al rilascio del "Libretto delle verifiche" di cui ai modelli D, E, F, G, H e L del decreto ministeriale 12 settembre 1959, riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale di istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa.

Al fine della compilazione del suddetto libretto, l'IspeSL procede, secondo le indicazioni e precisazioni procedurali semplificate già fornite da queste Amministrazioni, ad una rilevazione dei dati caratteristici sulla macchina già in servizio e delle condizioni di installazione, funzionamento e della congruità della utilizzazione alla sua destinazione.

Successivamente a tale adempimento l'IspeSL invia copia del libretto agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza.

Al riguardo, agli organi di vigilanza si fa presente che la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente.

Le tariffe dovute all'SPEL per gli adempimenti di cui sopra restano quelle in vigore di cui al decreto Ministero della sanità 8 maggio 1996; dette tariffe sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, giusta risoluzione del Ministero finanze - Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari - n. 397166/84 del 2 agosto 1984.

Per le macchine di cui all'articolo 11, comma 3, già in servizio o messe a disposizione sul mercato dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella normale o straordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalità di

utilizzo non previste dal costruttore, permane l'obbligo di denuncia all'Ispesl, comportando la modifica nuova immissione sul mercato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del d.p.r. 459/1996. Ogni altra variazione, comprese le modifiche non rientranti nei casi sopra citati, dovrà essere comunicata tempestivamente dall'utilizzatore direttamente agli uffici territoriali di vigilanza in conformità al disposto dell'articolo 16 del decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Con esplicito riferimento all'articolo 11 comma 2, p.to a) del d.p.r. in oggetto, rimane in essere, secondo le procedure e le modalità previgenti di pagamento e di attestazione, l'espletamento, da parte dell'Ispesl dei servizi riferentisi a macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del regolamento in questione. Tale procedura permane anche nel caso in cui l'utente non si è avvalso della clausola di cui all'articolo 11, comma 2, p.to b), del citato d.p.r. e per le macchine, già in uso in uno Stato dell'Unione europea, privi di dichiarazione CE di conformità e messe in servizio sul territorio italiano.

Rimangono inoltre in vigore tutte le procedure e le disposizioni previgenti inerenti le richieste di omologazione delle scale aeree ad azionamento manuale, non rientrando le stesse nel campo di applicazione del d.p.r. 459/1996.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, punto b), del d.p.r. 459/1996 ed al fine di un rapido smaltimento delle denunce di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i dipartimenti periferici dell'Ispesl, considerata la consolidata applicazione da parte dei costruttori di apparecchi di sollevamento delle disposizioni tecnico progettuali, l'Ispesl potrà definire il procedimento d'omologazione dopo aver esaminata la completezza formale della relativa documentazione - firmata da un tecnico laureato o diplomato, dipendente dell'azienda o iscritto al relativo albo professionale abilitati a norma di legge all'esercizio della professione - allegata alla denuncia in conformità alla circolare n. 77/76 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del 12/01/2001

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro

CIRCOLARE N. 9/2001

12 gennaio 2001

PROT. 20073/PR MAC

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro- Div. VII -**

OGGETTO: Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell'art. 46 della L. 24.4.98, n. 128.

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI
DEL LAVORO
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG.
E DEL PERSONALE - DIV. VII
Coordinamento Ispezione Lavoro

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI
DATORI
DI LAVORO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI
LAVORATORI

LORO SEDI

e.p.c.

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
D.G.S.P.C. - Ispett. Tecnico

ALL'ISPESL - D.OM e D.T.S.

ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA
SANITA'

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL
LAVORO

LORO SEDI

Come noto, le disposizioni del D.P.R. n. 459/96 e quelle dell'art. 46, comma 1, della Legge n. 128/98 hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente regime giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad esse assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri, l'intero sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di contenuto, quello delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro.

Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente, nel tempo, richieste di chiarimenti alle quali si è dato di volta in volta riscontro. Tuttavia, considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento da parte degli Uffici territoriali, sentita anche la Div. VII della D. G. AA. GG., competente per il Coordinamento dell'Ispezione del Lavoro, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di comportamento.

Premessa

Sul piano generale, occorre osservare che le disposizioni indicate in oggetto sono riferite solo alle macchine ed attrezzature ad esse assimilate che, in applicazione della omonima direttiva, recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità, vale a dire le macchine che godono della prerogativa della libera circolazione sul mercato dei Paesi aderenti all'Unione europea e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).

L'applicazione del principio della libera circolazione dei prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati membri dell'Unione di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere costruttivo o

di controllo preventivo (all'immissione nel circuito commerciale o alla messa in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi soddisfatto mediante l'apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità.

Conseguentemente, l'art. 2 del DPR n. 459/96 citato ha stabilito che l'attestazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina" e consentire l'immissione sul mercato o in servizio dei singoli esemplari, mentre l'art. 46, della Legge n. 128/98 ha dato attuazione formale al suesposto principio.

Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. 46 ha stabilito la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni contenute in previgenti atti legislativi.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni di carattere costruttivo contenute negli atti legislativi assumono lo status di norme (cioè di documenti di riferimento destinati ad essere applicati su base volontaria) e sancisce, così, la loro non cogenza quando si tratti di macchine fabbricate nel regime individuato dalla relativa direttiva.

Può essere utile rilevare che l'abrogazione in forma esplicita di tali atti non sarebbe stata possibile, neppure al momento della emanazione del D.P.R. n. 459/96, poiché:

- avrebbe prodotto una sorta di discontinuità giuridica determinando la cessazione della regolamentazione nazionale dei prodotti già messi in servizio alla data di entrata in vigore delle direttive,
- avrebbe rappresentato una vera e propria deregolamentazione - per *vacatio legis* - di quei prodotti già compresi nel campo di applicazione di norme nazionali abrogate ma non compresi in quello della direttiva "macchine"
- avrebbe, contestualmente, comportato l'abrogazione del complesso delle disposizioni comportamentali o di uso in esse contenute, determinando un'altra deregolamentazione.

Il regime dei controlli preventivi

Riguardo a questo aspetto, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi - giusta la definizione riportata nell'art. 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 - la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle attrezzature rientranti nella competenza di questo Ministero, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui:

- al punto 36 dell'allegato A al D.M. 2.4.81, relativamente alle verifiche di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente,
- all'art. 2 del D.M. 4.3.82, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati e delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dell'allegato A al citato decreto e la Circolare n. 30/82),
- all'art. 30 del D.P.R. n. 164/56 e circolare n. 97/87, limitatamente all'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego dei ponteggi a piani di lavoro autosollevanti.

Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli stessi abbiano curato che le stesse, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.

Le verifiche periodiche

Come già osservato, l'applicazione dell'art. 46.1 citato si riferisce solo alle disposizioni omologative, pertanto il regime delle verifiche periodiche obbligatorie per le macchine continua a trovare applicazione anche per quelle recanti la marcatura CE.

Relativamente a quelle di competenza degli organi periferici di questa Amministrazione, vale a dire quelle di cui al D.M. 4.3.82, si precisa quanto segue.

Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari recanti la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica comunicazione di messa in servizio dell'apparecchiatura alla Direzione generale dei Rapporti di lavoro - Divisione VII - di questo Ministero entro i sottoindicati termini, che si ritengono ragionevolmente congruenti con le esigenze, rispettivamente, degli utenti e dell'organo di controllo:

- novanta giorni dalla data della presente nota, se l'apparecchio cui la comunicazione si riferisce risulta già messo in servizio alla data della presente, sempreché non sia stato già provveduto in tal senso,
- novanta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio, per apparecchi messi in servizio successivamente alla data della presente.

Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente sia l'utilizzatore, sia l'esemplare dell'apparecchio.

La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla macchina il numero di matricola nel registro generale delle matricole e comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio di installazione, per l'inserimento nello scadenario delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della messa in servizio della macchina.

Peraltro, visto il permanere dell'obbligo di richiesta di verifica da parte dell'utente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, c. 2, D.M. 4 marzo 1982), quest'ultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione al Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo alla scrivente.

Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare, dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella norma di riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in mancanza, quelle previste al punto A.2 dell'appendice A al D.M. 4.3.1982, ma con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.

Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del D.P.R. n. 459/96, ne dovrà essere data comunicazione ai competenti Servizi del Ministero Industria e del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale secondo la procedura prevista all'art. 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari n. 1067 del 30.9.1999 e n. 2182 del 20.12.2000 della D.G. AA. GG. e del personale - Coordinamento Ispezione lavoro.

La prima delle verifiche periodiche

Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che essa, non costituendo un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all'art. 7.1 del D.P.R. n. 459/96, non comporta, per il soggetto che la effettua, la facoltà di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali, di laboratorio, ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a svolgere i riscontri e le prove di cui già si è detto, avrà cura di rilevare, riportandoli sul libretto già previsto dal D.M. 4.3.82, i dati caratteristici dell'attrezzatura in questione, riferiti alla sua configurazione costruttiva e di impiego ed agli apprestamenti di sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dall'esame diretto ovvero dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo dell'attrezzatura stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra fungerà da guida indicativa per la raccolta dei dati stessi e che potrà essere integrato con l'annotazione di quelli comunque ritenuti necessari. Quanto precede viene suggerito in particolare per consentire, nel seguito, la verifica, in maniera certa, del mantenimento delle originarie caratteristiche dell'esemplare e per consentire l'individuazione di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle modalità di utilizzo successivamente sopravvenute al fine di valutare, in relazione alle definizioni di cui agli artt. 1.3 e 1.4 del D.P.R. n. 459/96, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato nel rispetto delle procedure in materia di dichiarazione di conformità stabilite dal medesimo decreto. Rilevati i dati caratteristici di cui sopra, occorrerà prendere nota, ove necessario, delle condizioni di installazione e valutare la congruità della utilizzazione alla destinazione stabilita dal fabbricante.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M.T. Ferraro)

**Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 11 del 25 maggio 2012**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro**

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Ministero dello Sviluppo
Economico**

Ministero della Salute

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

Organizzazioni

CM/vee n. 2

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



rappresentative dei datori
di lavoroOrganizzazioni
rappresentative dei
lavoratoriLORO SEDI

<i>Prot. n.</i>	<i>Allegati n.</i>	<i>Rif. nota prot. n.</i>	<i>del</i>
-----------------	--------------------	---------------------------	------------

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011** concernente la **“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.11, tenuto conto della circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all’allegato III dello stesso decreto e d’intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l’INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE

Premesso che l’articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell’INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l’attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

- a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- b. deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
- c. deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro, ovvero:
 - i. tipologia di attrezzatura di lavoro;
 - ii. matricola ENPI o ANCC o ISPEL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;

CMisc n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

e. data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:

- in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

Il D.M. 11.04.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti

CM/acc n 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.

3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.


5. MODULISTICA

Con l'entrata in vigore del DM 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'allegato IV dello stesso decreto.

6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Umberto Masoproieto)



CMSc n° 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

**Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 23 del 13 agosto 2012**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro**

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

**Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro**

**Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori**

e, p.c. a : Ministero dello Sviluppo

CMVar n.3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834686
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “servizi di natura intellettuale”, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

- alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”, non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“apparecchio a

CMR/00 n. 3

funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.

7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli scemoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall’operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”*), secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

9. Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, *“la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL”*. L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
 - a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta

alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.

- b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
- a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.

B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al

Chiedi a 3


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Dv6Tutela@lavoro.gov.it

previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.



H. DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)



CM/crc n. 2

**Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 9 del 5 marzo 2013**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro

D.G. per l'Attività Ispettiva

Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.

Assessorati alla Sanità delle
Regioni

Provincia autonoma di
Trento

Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro

ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)

INAIL

Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro

Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori

Organizzazioni

CMVinc n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formoso, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

rappresentative dei
soggetti abilitati

e, p.c. a : Ministero della Salute

Ministero dello Sviluppo
Economico

LORO SEDI

Prot. n. Allegati n. Rif. nota prot. n. del

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Al. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. VERBALI DI VERIFICA

Con l’entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli previsti dall’Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell’articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l’instestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla “data di richiesta” si rinvia al punto 1, della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)

Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare,

CM/Dir. n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad

CM/Info n. 3/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
 Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
 Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
 Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

8. IVA

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C)

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

10. TARIFFE – DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono omnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte.

CMerc n 50713

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it




11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo PINNESI)



CM/acc n 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutele@lavoro.gov.it



Circolare dell'Inail n. 12 del 13 maggio 2019

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale ricerca
Direzione centrale organizzazione digitale

Circolare n. 12

Roma, 13 maggio 2019

Al Dirigente Generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture
centrali e territoriali

e, p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti
delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di
valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

Quadro normativo

- ⚡ **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:**
"Codice dell'amministrazione digitale".
- ⚡ **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001:**
"Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- ⚡ **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:**
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.
- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462:**
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- ⚡ **Decreto ministeriale 11 aprile 2011:** "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

- ✦ **Decreto ministeriale 29 febbraio 1988:** "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³".
- ✦ **Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93:** "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" e successive modificazioni.
- ✦ **Decreto ministeriale 23 settembre 2004:** "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³".
- ✦ **Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329:** "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
- ✦ **Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628:** "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- ✦ **Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- ✦ **Decreto ministeriale 1° dicembre 1975:** "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Premessa

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e, invii, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.

Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo

di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

Gruppo SC	Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
Gruppo SP	Sollevamento persone;
Gruppo GVR	Gas, Vapore, Riscaldamento.

Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni. In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all'Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'Inail provveda al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

Rilascio dell'applicativo CIVA

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l'Inail mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione,

taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino al completamento dei servizi *online*, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un'interlocuzione più agevole con l'utente per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l'utente a voler verificare la correttezza dell'indirizzo Pec dedicato, e a curarne il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l'applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre procedure Inail, ivi incluso il servizio "pagoPA@Inail", tramite il quale l'utente Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema "pagoPA" consente l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, *home banking*, *PayPal*, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inail dedicata al servizio <https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do> ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione - tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati -con indicazione della relativa matricola- presenti negli archivi dell'Istituto.

È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia stato possibile effettuare l'abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto. È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all'utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l'indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l'associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema.

Qualora l'utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di "richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate" indicando la matricola dell'impianto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l'associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail www.inail.it.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi *online* (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato.

Non utilizza questa modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi *online* di Inail e indicare il plesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive", e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di "Utente con credenziali dispositive" è acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione

"ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi *online* - Istruzioni per l'accesso".

Dopo aver cliccato su "ACCEDI AI SERVIZI *ONLINE*", il sistema chiede di effettuare il *login*.

Confermati i dati immessi, appare la "My Home" con l'elenco dei servizi *online* dell'Istituto ai quali l'utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di "Certificazione e verifica" -> CIVA.

Assistenza agli utenti

Nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale www.inail.it è a disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi *online* e per approfondimenti procedurali. Nell'area "Supporto" sono altresì disponibili per la consultazione le *faq* e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al *Contact center* Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Appendice - Tabelle di regime di collaudo e verifica ante d.m. 11 aprile 2011

Ponti sospesi e relativi argani manuali

dal d.p.r. 547/55 al d.m. 11 Aprile 2011

Collaudo e verifiche		Riferimenti costruttivi	Messa in servizio e verifiche	Riferimenti costruttivi
Art. 25 d.p.r. 547/55 Art. 50 e 80 d.p.r. 164/56 Art. 6 d.m. 12 settembre 1959		d.p.r. 547/55 d.p.r. 164/56	dal 31 dicembre 1996 fino al 15 maggio 2008 (entrata in vigore del d.lgs. 81/08) e fino al 23 maggio 2012 (entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011) Circolare MLPS 9/2001	dal 21 settembre 1996 fino al 6 Marzo 2010 d.p.r. 459/96 (recepimento della direttiva 98/37/CE)
Organo tecnico incaricato	Libretti di collaudo		Organo tecnico incaricato Comunicazione di messa in servizio all'Ispesl o al MLPS NO collaudo DICHIARAZIONE CE di conformità	Dal 6 Marzo 2010 d.lgs. 17/2010 (recepimento della direttiva 2006/42/CE)
Enpi poi Ispesl Collaudo e verifiche con frequenza annuale	Modello F per ponti sospesi muniti di argano Modello G per argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni		Asl verifiche annuali /DPL verifiche biennali	NORMA ARMONIZZATA UNI 1808

Ponti sospesi e relativi argani motorizzati

dal d.p.r. 547/55 al d.m. 11 Aprile 2011

Collaudo e verifiche		Riferimenti costruttivi	Collaudo e verifiche	Messa in servizio verifiche	Riferimenti costruttivi
Art. 25 d.p.r. 547/55 Art. 50 e 80 d.p.r. 164/56 Art. 6 d.m. 12 settembre 1959		d.p.r. 547/55 d.p.r. 164/56	d.m. 4 marzo 1982 Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 30/82	dal 31 dicembre 1996 fino al 15 maggio 2008 (entrata in vigore del d.lgs. 81/08) e fino al 23 maggio 2012 (entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011) Circolare MLPS 9/2001	d.m. 4 marzo 1982 dal 21 settembre 1996 fino al 6 marzo 2010 d.p.r. 459/96 (recepimento della direttiva 98/37/CE)
Organo tecnico incaricato Enpi poi Ispesl Collaudo e verifiche con frequenza annuale	Libretti di collaudo Modello F per ponti sospesi muniti di argano Modello G per argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni				

